

**D.g.r. 15 febbraio 2021 - n. XI/4306**  
**Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e ss.mm.ii. Regime di condizionalità per l'anno 2021**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca» e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio» e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008» e s.m.i., ed in particolare l'allegato II «regole di condizionalità di cui all'articolo 93 CGO: Criteri di gestione obbligatori e BCAA: Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali» e i seguenti articoli del Titolo VI «Condizionalità»:
  - art. 91, «Principio generale» che stabilisce i principi generali applicabili per il mancato rispetto delle regole di condizionalità, stabilite dall'articolo 93;
  - art. 92, «Beneficiari interessati» che definisce i beneficiari interessati dall'applicazione del sopraccitato art. 91 (comma 1) ed i soggetti esclusi (comma 2);
  - art. 93, «Regole di condizionalità» che stabilisce che la condizionalità riguarda i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) fissate a livello nazionale, come elencati nell'allegato II;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio» e s.m.i., con particolare riferimento ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi dei seguenti articoli:
  - art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b): «Forestazione e imboschimento» e «Allestimento di sistemi agroforestali» - premi annuali;
  - art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali»;
  - art. 29 «Agricoltura biologica»;
  - art. 30 «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua»;
  - art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
  - art. 33 «Benessere degli animali»;
  - art. 34 «Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste»;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio» e s.m.i. con particolare riferimento ai beneficiari dei premi richiesti ai sensi del presente regolamento;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio» e s.m.i., con particolare riferimento ai beneficiari degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 46 «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti» e dell'articolo 47 «Vendemmia verde»;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 «che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità» e s.m.i.;

Considerato che, ai sensi del sopraccitato Reg. (UE) 640/2014, gli obblighi di condizionalità, relativamente alla programmazione PSR 2007-2013, si applicano anche ai beneficiari dei premi annuali i cui impegni sono stati assunti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005, con riferimento all'articolo 36, lettera a): «misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «pagamenti agroambientali», e all'articolo 36, lettera b): «misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «imboschimento di terreni agricoli»;

Considerato altresì che gli obblighi di condizionalità, relativamente alla programmazione OCM Vino di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano nei tre anni successivi che decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;

## Visti:

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 «recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)» e s.m.i., ed in particolare l'allegato I, parte I, paragrafo 8 «Descrizione delle misure selezionate» che definisce, per alcune misure del Programma di Sviluppo Rurale, il quadro delle disposizioni di riferimento - c.d. «baseline» - tra cui sono comprese anche le regole di condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 «recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità» e s.m.i., ed in particolare il titolo V «Sistema di controllo e sanzioni amministrative in materia di condizionalità»;

Visto altresì il Reg. (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022», che prevede che l'attuale quadro della PAC 2014-2020 e quindi anche l'attuale regime di condizionalità continui ad applicarsi per un periodo aggiuntivo di due anni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali n. 2588 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», le cui disposizioni valgono anche per l'annualità 2021, in quanto non sono intervenuti aggiornamenti normativi nazionali con riferimento al regime di condizionalità;

Richiamata la delibera della Giunta regionale X/3351 del 1° aprile 2015 relativa alla «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e le successive modifiche ed integrazioni intervenute con d.g.r. n. X/4985 del 30 marzo 2016, con d.g.r. n. X/6480 del 10 aprile 2017, con d.g.r. n. XI/421 del 2 agosto 2018, con d.g.r. XI/1462 del 1° aprile 2019 e con d.g.r. n. XI/3123 del 12 maggio 2020 ed in particolare:

- l'allegato 1 denominato «Elenco CGO e BCAA» recante i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- l'allegato 2 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)» recante l'elenco delle Aree Natura 2000 - Zone di Protezione speciale (ZPS), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
- l'allegato 3 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)» recante l'elenco delle Aree Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;

## Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 19 febbraio 2021

- l'allegato 4 denominato «CGO 1 – Zone vulnerabili ai nitrati» recante l'elenco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e l'elenco dei comuni ricadenti nelle ZVN ove è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione;

Preso atto che:

- in considerazione della complessità e molteplicità delle materie e delle competenze che rientrano nell'ambito della condizionalità è stato costituito, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 2515 del 27 febbraio 2019, un Gruppo di Lavoro regionale (GdL) interdirezionale finalizzato all'aggiornamento del regime di condizionalità;
- i componenti del suddetto GdL, in merito alle tematiche di propria competenza, hanno confermato gli obblighi vigenti o formulato proposte di modifica sulla base di aggiornamenti normativi regionali, approfondite nel corso di specifici incontri;
- il verbale finale dei lavori del GdL di Condizionalità nonché gli allegati al presente atto sono stati inviati ai componenti del GdL in data 23 dicembre 2020;
- le proposte di modifica, formulate dal GdL di Condizionalità, hanno interessato gli allegati 1, 2, 3 e 4, che sostituiscono i corrispondenti allegati 1, 2, 3 e 4 della delibera n. X/3351/2015, così come da ultimo modificata dalla delibera n. XI/3123/2020;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare i sopraccitati allegati 1, 2, 3 e 4 della d.g.r. n. X/3351/2015, modificata da ultimo dalla delibera n. XI/3123/2020, parti integranti e sostanziali del presente atto. In particolare, per quanto riguarda:

- l'allegato 1, le principali modifiche introdotte si riferiscono al:
  - CGO 1 (*Direttiva 91/676/CEE – Direttiva Nitrati*): aggiornato alla luce del d.d.s. n. 13468 del 6 novembre 2020 «Disposizioni attuative, per l'anno 2021, del programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati» e dei provvedimenti annuali che individuano i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-vernina e che individuano i tempi e le modalità di presentazione e/o aggiornamento della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
  - CGO 7 (*Reg. n. 1760/2000 – Identificazione e Registrazione dei bovini*) e CGO 5 (*Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali*): interessati da un miglioramento della scrittura di taluni impegni/ambito di applicazione della norma;
- l'allegato 2: per alcune Zone di Protezione Speciale (ZPS) è stato riportato il riferimento alle misure di conservazione sito specifiche ed è stata segnalata la presenza di norme tecniche di attuazione (NTA) contenute nelle misure di conservazione sito specifiche/piani di gestione;
- l'allegato 3: è stato aggiornato l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC) alla luce dell'individuazione del nuovo SIC denominato «Siti riproduttivi di storione cobice». Inoltre per alcune ZSC è stata segnalata la presenza di norme tecniche di attuazione (NTA) contenute nelle misure di conservazione sito specifiche;
- l'allegato 4: è stato aggiornato l'elenco dei comuni in ZVN in cui vige il divieto di spandimento dei fanghi di depurazione secondo quanto previsto dal d.d.s. n. 13466 del 6 novembre 2020 «Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2020-2021, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1 luglio 2014, n. X/2031»;

Dato atto che, come previsto dall'art. 23 (2) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali n. 2588 del 10 marzo 2020, al fine di armonizzare le disposizioni regionali di condizionalità con quelle dello stesso decreto, la proposta di delibera è stata sottoposta al preventivo parere del MIPAAF, che si è espresso favorevolmente con nota del 26 gennaio 2021, protocollo n. 0036551, registrata al Prot. Reg. n. M1.2021.0015131 del 27 gennaio 2021;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del regime di condizionalità per l'anno 2021;

Tenuto conto che le conseguenze del mancato rispetto degli impegni di condizionalità, descritti nell'allegato 1 alla presente

delibera, saranno definiti nel manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2021, predisposto dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione della normativa in materia di condizionalità e in attuazione dell'allegato 3 del sopraccitato d.m. n. 2588 del 10 marzo 2020;

Ritenuto altresì che la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione in quanto si limita ad aggiornare i riferimenti normativi dovuti alle modifiche del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario della delibera attualmente in vigore;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

1. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente delibera, la quale definisce le disposizioni in materia di condizionalità per l'anno 2021:

- allegato 1 denominato «Elenco CGO e BCAA» che sostituisce il corrispondente allegato 1 della d.g.r. n. X/3351/2015, così come da ultimo modificato e sostituito dalla deliberazione n. XI/3123/2020;
- allegato 2 denominato «Aree Natura 2000 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)» che sostituisce il corrispondente allegato 2 della d.g.r. n. X/3351/2015, così come da ultimo modificato e sostituito dalla deliberazione n. XI/3123/2020;
- allegato 3 denominato «Aree Natura 2000 – Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)», che sostituisce il corrispondente allegato 3 della d.g.r. n. X/3351/2015, così come da ultimo modificato e sostituito dalla deliberazione n. XI/3123/2020;
- allegato 4 denominato «CGO 1 – Zone vulnerabili ai nitrati», che sostituisce l'allegato 4 della d.g.r. n. X/3351/2015, così come da ultimo modificato e sostituito dalla deliberazione n. XI/3123/2020;

2. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Allegato 1 – Elenco CGO e BCAA****Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e  
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)****SETTORE 1**

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni  
agronomiche del terreno

**I TEMA PRINCIPALE: Acque**

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) - Articoli 4 e 5**

**Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni
  - articolo 74, comma 1, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili" (ZVN): zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi
  - articolo 92, designazione "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ": sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A –III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni
  - articolo 112 "Utilizzazione agronomica"
- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- **D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati

**Recepimento regionale**

- **D.G.R. 31 luglio 2017, n. 10/6990** Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del D.Lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003, pubblicata nel B.U. Lombardia 4 settembre 2017, n. 36
- **DGR. 26 novembre 2019 n. XI/2535** "Designazione di nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 152/2006"
- **DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893** "Approvazione del Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023"
- **D.d.S n. 13468 del 6 novembre 2020** "Disposizioni attuative, per l'anno 2021, del programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati"
- Provvedimenti annuali del dirigente di struttura competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che individuano i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-vernina
- Provvedimenti annuali del dirigente di struttura competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che individuano i tempi e le modalità di presentazione e/o aggiornamento della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati

**Ambito di applicazione**

Qualsiasi superficie agricola, ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)<sup>1</sup>, dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 univicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Nelle zone vulnerabili ai nitrati, individuate dalla DGR 26 novembre 2019 n. XI/2535, si applica il programma d'azione regionale, approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893, con le limitazioni previste dal D.d.S n. 13468 del 6 novembre 2020.

Il programma d'azione disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

- i. effluenti di allevamento (e.a);
- ii. acque reflue;
- iii. digestati;
- iv. fertilizzanti di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs 75/2010;
- v. fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, oggetto di utilizzazione agronomica.

Gli impegni da rispettare sono riconducibili alle seguenti tipologie:

**A. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

<sup>1</sup> L'allegato 4 della presente DGR riporta l'elenco dei comuni totalmente e parzialmente ricadenti in ZVN.

- B. OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI
- C. DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI
- D. RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI

Gli impegni di seguito riportati sono estratti dalla normativa di riferimento che fa fede in caso di discrepanza.

## **IMPEGNI A) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DI AZOTO AD USO AGRONOMICO**

### **A.1) PROVVEDERE ALLA PRESENTAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DELLA COMUNICAZIONE NITRATI**

Compilazione obbligatoria della "Procedura nitrati", accedendo al portale di Regione Lombardia Sis.Co. (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>), che classifica l'impresa guidandola alla idonea Comunicazione e, ove previsto, del relativo Piano di utilizzazione agronomica (PUA) dei fertilizzanti comprendenti gli effluenti di allevamento, le acque reflue, il digestato, i fertilizzanti organici diversi dagli effluenti di allevamento, i fanghi di depurazione, fatti salvi i casi di esonero.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della DGR XI/2893/2020, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che rispetta **tutti** i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, dettagliate al cap. 2.4.4. della DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

Pertanto tale comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

La Comunicazione ha **validità annuale** qualora l'impresa:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità;
- introduce modifiche sostanziali così come sopra definite.

Le Comunicazioni di validità quinquennale perdono tale validità nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" dell'Allegato A della DGR n. XI/2893/2020. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando per la "campagna nitrati" immediatamente successiva una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme, che rispetta tutti i requisiti di cui sopra, previsti al paragrafo 2.4.1 dell'Allegato A della DGR n. XI/2893/2020, decorre il termine di durata quinquennale.

**Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.**

Per l'anno 2021 il riferimento è il D.d.s. n. 15621 del 11/12/2020 avente ad oggetto "*Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2021, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle d.g.r. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e 3001/2020 (zone non vulnerabili)*".

Il soggetto tenuto alla Comunicazione nitrati è:

- a. l'impresa che *produce e/o utilizza e/o stocca* effluenti di allevamento e/o digestato e/o *utilizza* fertilizzanti e/o fanghi di depurazione;
- b. l'impresa che *tratta* gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare;
- c. l'impresa che effettua attività di intermediazione tra l'impresa che cede effluenti di allevamento e l'impresa che acquisisce effluenti di allevamento.

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.

Le imprese sono classificate, in funzione del quantitativo di azoto prodotto e/o utilizzato e/o stoccato e/o trattato e/o trasportato, nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente la vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, secondo la DGR X/5171/2016 (la cui efficacia è determinata per l'anno 2021 dal decreto n. 13468/2020), in:

- A. Imprese esonerate dalla Comunicazione nitrati;
- B. Imprese tenute alla presentazione della Comunicazione nitrati;
- C. Imprese tenute a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

**A. Imprese esonerate dalla Comunicazione nitrati**

E' esonerata dalla Comunicazione nitrati l'impresa, ubicata in zona vulnerabile, che:

- a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno, oppure
- b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno, oppure
- c. utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti di cui all'allegato 12 al Programma approvato con DGR n. XI/2893/2020 su cui registrare entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

**B. Imprese tenute alla presentazione della Comunicazione nitrati**

È tenuta alla Comunicazione nitrati, l'impresa ubicata in zona vulnerabile che:

- a. produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermedio e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- c. utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

**C. Imprese tenute a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA)**

Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) l'impresa ubicata in zona vulnerabile che:

- a. produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'impresa intermedia che effettua attività di intermediazione tra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento in eccesso rispetto al proprio fabbisogno ad imprese che li utilizzano agronomicamente e/o che necessitano di acquisire effluenti di allevamento per la produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti, ha l'obbligo di presentare la Comunicazione nitrati e di sottoscrivere, sia con il cedente che con l'acquirente di effluenti di allevamento verso i quali ha agito da intermedio, un Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento di cui all'allegato 8 al Programma approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

Nel caso in cui l'impresa produca o utilizzi digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati, deve esplicitare nella Procedura i seguenti elementi:

- o indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 del Programma d'azione nitrati approvato con DGR XI/2893/2020;
- o indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 del Programma d'azione approvato con DGR XI/2893/2020, specificando il soggetto fornitore.

Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 dell'Allegato A della DGR XI/2893/2020 non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi del Programma d'Azione vigente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre tale impresa è obbligata a:

- tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (è idoneo anche il registro definito in fase di eventuale Autorizzazione Integrata Ambientale);
- provvedere alla redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (Allegato 8 al Programma approvato con DGR XI/2893/2020).

**A.2) CONSERVARE PRESSO IL CENTRO AZIENDALE, O PRESSO LA SEDE LEGALE QUALORA L'IMPRESA SIA SPROVVISTA DI STRUTTURE, O PRESSO IL TECNICO DELEGATO PER LA PROCEDURA NITRATI, I SEGUENTI DOCUMENTI SU SUPPORTO INFORMATICO E/O CARTACEO (per le imprese tenute alla Comunicazione nitrati):**

- a) Comunicazione nitrati;
- b) Documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (es.: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno);
- c) Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- d) Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 al Programma approvato con DGR XI/2893/2020 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
- e) Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
- f) Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione;
- g) Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
- h) Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Ai sensi del D.d.s n. 13468/2020, dal 1° gennaio 2021 i documenti di cui ai sopracitati punti e) ed f) devono essere depositati nella sezione Repository del Fascicolo Aziendale su SISCO.

**IMPEGNI B) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI**

**B.1) STOCCAGGIO DEI LETAMI**

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile

prodotto in 90 giorni. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella "Procedura nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

#### **B.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei letami**

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi "Stoccaggio dei liquami").
2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
  - a) nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
  - b) nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

#### **B.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente**

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

#### **B.1.3) Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo**

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come le frazioni palabili dei digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.
3. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
4. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
5. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
  - a) a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
  - b) a distanze inferiori a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - c) a distanze inferiori a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
  - d) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II<sup>^</sup> capo II<sup>^</sup> Art. 94 del d.lgs. 152/06;
  - e) a 100 metri (50 metri nelle zone montane<sup>2</sup> e collinari<sup>3</sup>) dal limite dei centri abitati;
  - f) a 50 metri dalle case sparse.

<sup>2</sup> Individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1257/1999

<sup>3</sup> Individuate con codice ISTAT

6. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc.
7. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
8. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

## **B.2) STOCCAGGIO DEI LIQUAMI**

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

### **B.2.1) Dimensione dei contenitori**

1. La capacità di stoccaggio dei contenitori per liquami e dei materiali ad essi assimilati deve essere calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
  - a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapriini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica;;
  - b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a);
  - c) 90 giorni - per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapriini, nei comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg.

Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007 ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

### **B.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili**

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
2. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
3. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque sono 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

4. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

### **B.3) STOCCAGGIO DEL DIGESTATO E DELLE MATRICI IN INGRESSO NEL DIGESTORE**

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate per lo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità e per lo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.
2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

### **B.4) ACCUMULO TEMPORANEO DEI MATERIALI ASSIMILATI AI LETAMI E DEI FERTILIZZANTI**

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti, possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

## **IMPEGNI C) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI**

### **C.1) DIVIETI TEMPORALI**

#### **C.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale**

1. Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua i seguenti periodi minimi di divieto:

**A. 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio:** per **letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue** quando utilizzati su:

- prato stabile o prato permanente
- erbaio autunno vernino
- cereale autunno vernino
- cover crop (a sovescio primaverile)
- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
- colture arboree con inerbimento permanente
- terreni con residui colturali
- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari.

**B. 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio:**

- per i **liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, per i fertilizzanti e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione** di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla sopracitata lettera A);
- per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2020/2021 il provvedimento in vigore è il D.d.s. 30 ottobre 2020 - n. 13066 Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno-vernina 2020/2021 in applicazione del d.m. 25 febbraio 2016 - pubblicato sul BURL S.O. n. 45 del 04/11/2020.

La stagione autunno-vernina 2021/2022 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2021.

### C.1.2. Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

1. L'utilizzazione agronomica è comunque vietata:
  - nei giorni di pioggia<sup>4</sup> e nei giorni immediatamente successivi al fine di evitare la percolazione in falda e il costipamento del terreno.
  - in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

## C.2) DIVIETI SPAZIALI

### C.2.1. Divieti spaziali relativi ai LETAMI e ai FERTILIZZANTI

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti è vietata entro:
  - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
  - c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
  - a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
  - b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
  - c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
  - d) canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati è vietato anche:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
  - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
  - d) in presenza di specifici provvedimenti di divieto emessi dall'autorità competente volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
  - e) in golena entro argine a meno che non vengano distribuiti nel periodo di magra e, in golena aperta, vengano interrati immediatamente;

<sup>4</sup> per "giorno di pioggia" si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore

- f) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.
5. L'utilizzo dei fertilizzanti<sup>5</sup> è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, a scorrimento.

#### **C.2.2. Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI E DEI MATERIALI AD ESSI ASSIMILATI**

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
  - g) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - h) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
  - a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
  - b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
  - c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
  - d) canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
  - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
  - c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
  - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
  - f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana<sup>6</sup> e collinare<sup>7</sup>) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
  - g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
  - i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
  - j) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
  - k) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)<sup>8</sup>;
  - l) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA).

<sup>5</sup> di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

<sup>6</sup> Individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

<sup>7</sup> Individuata con codice ISTAT

<sup>8</sup> Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

5. E' vietato distribuire i liquami con le seguenti tecniche:
  - a) irrigatori a lunga gittata;
  - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
  - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
  - d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
6. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al successivo punto 7 punto b) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
  - a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
  - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
  - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
  - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
7. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
  - a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
  - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
    - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
    - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
    - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
    - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

### C.3) DIVIETI RELATIVI AL DIGESTATO

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

### C.4) DIVIETI RELATIVI AI FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al Dlgs 99/92 deve avvenire nel rispetto della D.G.R. 1 luglio 2014, n. 10/2031 "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della D.G.R. 18 aprile 2012, n. 9/3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili" (pubblicata nel B.U. Lombardia 10 luglio 2014, n. 28), ai fini del presente CGO l'impresa è tenuta al rispetto dei divieti spaziali e temporali di seguito elencati: L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1. su terreni:
  - a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
  - b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
  - c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b);

- d) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
  - e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
  - f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
  - g) soggetti a vincolo idrogeologico;
  - h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
  - i) interessati da boschi naturali;
  - j) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
  - k) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
  - l) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
  - m) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
  - n) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
  - o) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
  - p) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
  - q) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
  - r) territorialmente localizzati in comuni<sup>9</sup> in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);
2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
  3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

## **IMPEGNI D) IL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI**

### **D.1) DOSI DI APPLICAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui al Programma d'Azione nitrati approvato con DGR n. XI/2893/2020.

<sup>9</sup> Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel D.d.s. n. 13466 del 6/11/2020 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2020-2021, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031" e vengono riportati in Allegato 4 alla presente DGR.

5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al comma 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'allegato 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)<sup>10</sup>", di cui al Programma d'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.
9. Il limite d'uso di 170 kg di N/ha/anno è comprensivo:
  - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
  - b) delle acque reflue così come definite al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICICO DELLE ACQUE REFLUE" del Programma d'azione nitrati (DGR XI/2893/2020).

#### **D.2) DOSI DI APPLICAZIONE PER FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.**

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'allegato 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)", di cui al Programma d'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.
3. I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'allegato 2 purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella implementata all'interno della Procedura nitrati presente a Sis.Co.
4. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

#### **D.3) DOSI DI APPLICAZIONE E CRITERI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO**

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Per calcolare il quantitativo di azoto presente nel digestato devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

---

<sup>10</sup> Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)

**BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua****Ambito di applicazione**

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Normativa nazionale e sovraregionale**

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) ed in particolare:
  - Art 117, commi 1 e 2 (Piano di gestione)
  - Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche":
    - Sezione I - Titolo II "I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi" Capo I "Distretti idrografici"
    - Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" - Titolo II "Obiettivi di qualità" Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione (art 76) - Allegato alla parte III ed in particolare:
      - Allegati 1 "Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale" e s.m.i.
      - Allegato 3 "Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica"
      - Allegato 4 "Contenuti dei piani" - Parte A. Piani di gestione dei bacini idrografici
- **D.M. 16 giugno 2008 n 131** - Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. (GU n. 187 del 11-8-2008, Suppl. Ordinario n. 189)
- **D.M. 17 luglio 2009** - Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque (GU n. 203 del 2-9-2009)
- **D.M. 08-11-2010, n. 260** - Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo (GU n. 30 del 7 febbraio 2011 - Suppl. Ordinario n. 31)
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015** ed approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Elaborato 5
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2015** ed approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.2/2016 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Volume 2A - Repertorio dei corpi idrici; Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni

**Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- a) il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (di cui al seguente impegno a);
- b) la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, adiacente ai corpi idrici<sup>11</sup> superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 2A del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al seguente impegno b).

Obblighi da rispettare sulle superfici agricole:

**a) Divieto di fertilizzazione**

1. è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua;
2. Il divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica,
  - o si intende rispettato entro il limite di 3 metri;
  - o si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.
3. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti per le ZVN dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 2893/2020.

Eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno.

L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 1.

**b) Costituzione/non eliminazione di "fascia inerbita"**

1. Deve essere costituita o non eliminata una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, come individuati ai sensi della parte III del D.lgs 152/2006. Tale fascia può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti. Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali, preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.
2. L'ampiezza della fascia è funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali; la classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico è riportata negli specifici elaborati del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, indicati nel precedente paragrafo "Normativa regionale e sovraregionale", e viene aggiornata<sup>12</sup> sulla base dei monitoraggi e delle successive classificazioni effettuate dalle ARPA nel corso del sessennio di vigenza dei Piani di distretto.

A tali fini gli stati ecologico e chimico possono assumere le seguenti classi di stato:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo"
  - stato chimico: "buono", "non buono"
- a) L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.
  - b) L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nei casi in cui il corpo idrico superficiale interessato abbia uno stato:
    - A. ecologico di grado "sufficiente" o "buono" e uno stato chimico "buono" o "non definito"
    - B. ecologico di grado "non definito" e uno stato chimico "buono"

<sup>11</sup> I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06.

I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave in questo contesto è pertanto lo "stato" di questi corpi.


<sup>12</sup> L'aggiornamento dello stato ecologico e/o chimico dei corpi idrici è basato sui dati di monitoraggio delle acque, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e smi. Tale aggiornamento in alcuni casi può determinare la modifica dell'ampiezza della fascia inerbita rispetto agli anni precedenti. L'informazione aggiornata sull'ampiezza della fascia è presente nel sistema informativo agricolo di Regione Lombardia. La classificazione degli stati ecologico/chimico relativi ai suddetti corpi idrici, di riferimento per l'applicazione della BCAA 1, è pubblicata sul sito della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

c) In tutti gli altri casi, l'ampiezza della fascia inerbita è pari a 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da costituire/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

3. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a) "Divieto di fertilizzazione", è inoltre vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.



Ai fini della presente BCAA, si intende per:

- a) "*Ciglio di sponda*": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.
- b) "*Alveo inciso*": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- c) "*Sponda*": alveo di scorrimento non sommerso.
- d) "*Argine*": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

- a) "*Scoline e fossi collettori*" (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- b) "*Adduttori d'acqua per l'irrigazione*": rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- c) "*Pensili*": corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- d) "*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua*".

#### Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. prato permanente, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera x) del DM n. 2588 del 10/03/2020;
4. oliveti.

**BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione****Ambito di applicazione**

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Normativa nazionale e regionale in materia di uso irriguo delle acque**

- **R.D. 11-12-1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici**, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5, ed in particolare gli artt. 17 e 23 di cui si riportano nel seguito i commi maggiormente rilevanti.
  - **Articolo 17**
    - Comma 1.** Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
    - Comma 2.** La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale**, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96
  - **Articolo 96**
    - Comma 6.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.
    - Comma 7.** I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

- **Articolo. 167 Usi agricoli delle acque**
  - Comma 3.** La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
  - Comma 4.** La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
- **Reg. reg. 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"**, pubblicato nel B.U. Lombardia 28 marzo 2006, I S.O., al B.U. 27 marzo 2006, n. 13.
  - **Articolo 30 Rinnovo della concessione.**
    - Comma 1.** Per quanto attiene la disciplina dei rinnovi di concessione d'acqua pubblica si osservano le disposizioni del presente articolo, ferma restando l'applicazione in ordine ai rinnovi di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico delle disposizioni speciali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
    - Comma 2.** Il concessionario d'acqua pubblica che intenda ottenere il rinnovo della concessione è ammesso a presentare la relativa domanda, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione. In tal caso e in pendenza della decisione sul rinnovo, l'utenza può essere proseguita oltre la scadenza prevista.
  - **Articolo 35 Cause di estinzione delle concessioni.**
    - Comma 1.** Le concessioni d'acqua pubblica si estinguono nei seguenti casi:
      - a) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 30 comma 2, con estinzione a far data dal giorno successivo a quello di scadenza;
      - b) rinuncia da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 36;
      - c) decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 37;
      - d) revoca da parte dell'autorità concedente.
  - **Articolo 37 Decadenza**
    - Comma 1.** Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa nei seguenti casi:
      - a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
      - b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell'utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
      - c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che per il mancato rilascio del DMV;
      - d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
      - e) per il mancato pagamento, o pagamento parziale, di due annualità consecutive del canone;
      - f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
      - g) per cessione dell'utenza effettuata senza il nulla osta di cui all'articolo 31, comma 3;
      - h) per sub-concessione a terzi anche parziale.
- **L.R. 5-12-2008 n. 31** recante **"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"**. (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1).
  - **Titolo VII "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione"**

**Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente BCAA prevede il rispetto delle procedure necessarie per ottenere la concessione/licenza di utilizzo delle acque pubbliche per finalità irrigue ai sensi della normativa vigente dalla pubblica amministrazione.

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono alternativamente:

- a) essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;

b) essere direttamente titolari di concessione di derivazione (o licenza di attingimento nei casi specifici e entro i limiti di normativa), nonché corrispondere i canoni demaniali come previsti dalla normativa regionale e attenersi nell'esercizio della derivazione alle prescrizioni contenute negli atti di concessione.

L'impegno di cui alla presente BCAA è comunque rispettato qualora, nonostante non siano verificate le due condizioni sopraindicate, la posizione amministrativa relativa alla derivazione sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d.lgs. 152/06.

Il rilascio della concessione è di competenza della:

- a) regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
- b) provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha alla provincia.

Il rilascio della licenza di attingimento è di competenza della provincia; la durata di tale licenza non può essere superiore all'anno, è rinnovabile massimo 5 volte, e viene rilasciata per una portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m<sup>3</sup>.

L'utilizzo "domestico" delle acque sotterranee è esente da concessione ma soggetto a mera comunicazione preventiva all'ente competente. Tale utilizzo non è comunque pertinente all'attività di gestione agronomica dei terreni e può essere esercitato solo entro i seguenti limiti: portata massima 1 l/s e volume utilizzato inferiore a 1.500 m<sup>3</sup>/anno. Tale uso non può essere per fini irrigui e non deve configurare un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

**BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**

#### Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 univices, 103 septvices del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### Normativa applicabile in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale**, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96
- **Articolo 74 Definizioni**

**Comma 1.** Ai fini della presente sezione si intende per:

**g) acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

**ff) scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete

fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;

**gg) acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

• **Articolo 101 Criteri generali della disciplina degli scarichi**

**Comma 7.** Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

• **Articolo 103 Scarichi sul suolo**

**Comma 1.** È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per "insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di queste ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate."

• **Articolo. 104 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee**

**Comma 1.** È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

**CAPO II AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI**

• **Articolo 124 Criteri generali**

**Comma 1.** Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

**Comma 4.** In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.

**Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

a) **Obblighi e divieti validi per tutte le aziende**

1. Rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
2. Garantire l'assenza di fenomeni di dispersione delle sostanze di cui all'allegato I e II della Direttiva 80/68/CEE (es. combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari, ...), al fine di evitare la loro percolazione nel suolo o sottosuolo. Tale dispersione può essere evitata stoccando le sostanze pericolose in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, a perfetta tenuta.

b) **Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici**

Le aziende che esercitano attività di trasformazione eccedenti i limiti di normalità e complementarietà richiamati all'art 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, devono:

1. Possedere un'autorizzazione, in corso di validità, per lo scarico di acque reflue, rilasciata dagli Enti preposti;
2. Rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Ai sensi dell'art 74 c.1 ff) DLgs. 152/2006 si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 c.1 DLgs. 152/2006) ad eccezione delle acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 c.4 DLgs. 152/2006).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 c.1 lettera g) del DLgs. 152/2006) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

- b) dedite ad allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai fini della condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Ai sensi del DLgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

## II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

### BCAA 4 - Copertura minima del suolo

#### Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali,

Per l'impegno di cui alla lettera b): Qualsiasi superficie agricola, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 univices, 103 septvices del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA prevede:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero di fenomeni di soliflusso:

- b.1) la presenza di una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, il mantenimento sul terreno dei residui colturali, ecc.), per almeno 90 giorni consecutivi, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;
- b.2) il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

**Deroghe**

- Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:
  - 1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  - 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  - 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
  - 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  - 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
- Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.
- Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa deroga in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

**BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione****Ambito di applicazione**

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013;

Per gli impegni di cui alla lettera b) e c): Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 univices, 103 septvices del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013

**Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA prevede:

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, per convogliare l'acqua piovana così raccolta nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi su terreni, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche

specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

#### **Deroghe**

- In relazione all'impegno a) le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

- In relazione all'impegno b) sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.
- In relazione all'impegno c):
  1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
  2. l'impegno si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
  3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

**BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

#### **Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013 dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

La presente BCAA prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alle deroghe è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

**Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

## III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

**CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).  
Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4**

**Recepimento nazionale**

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis.
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco di zone di protezione speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

**Recepimento regionale**

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)
- **DGR n. VII/14106 del 8 agosto 2003** - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n.37 del 12 settembre 2003).

- **DGR n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006** - Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti (2° Suppl. Straordinario BURL n. 8 del 20 febbraio 2006).
- **DGR n. VIII/3798 del 13 dicembre 2006** - Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle DDGGRR n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. (SO BURL n.2 del 8 gennaio 2007).
- **DGR n. VIII/5119 del 18 luglio 2007** - Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori (1° Suppl. Straordinario BURL n. 33 del 14 agosto 2007).
- **DGR n. VIII/6648 del 20 febbraio 2008** "Nuova classificazione delle Zone (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3,4,5, e 6 del DM 17 ottobre 2007 n.184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciali (ZPS)" così come integrata dalla **DGR n. VIII/7884 del 30 luglio 2008** "Misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde ai sensi del dm 17 ottobre 2007 n. 184 - Integrazione alla dgr n. 6648/2008".
- **DGR n. VIII/9275 del 8 aprile 2009** - Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008. (BURL 20 aprile 2009, n. 16, suppl. straord. 23 aprile 2009, n. 4).
- **DGR n. X/632 del 6 settembre 2013** - Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde - modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.).
- **DGR n. X/3709 del 12 giugno 2015** - Modifica della dgr 9275/2009 in tema di derivazioni idriche riguardanti ZPS classificate "Ambienti aperti alpini" e "Ambienti forestali alpini". In attuazione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR).
- **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi.
- **DGR n. X/5928 del 30 novembre 2016** - Adozione delle Misure di Conservazione relative ai 9 Siti rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.

#### Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

1. All'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), la gestione delle superfici aziendali e/o l'esercizio dell'attività agricola deve rispettare le norme cogenti, vigenti nella ZPS e applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario, previste dalle **norme regolamentari e tecniche di attuazione (NTA)** contenute in:
  - A. Misure di Conservazione generali (ossia vigenti su tutte le ZPS), di cui al seguente punto A;
  - B. Misure di Conservazione specifiche per tipologia di ZPS, di cui al seguente punto B;
  - C. Piani di Gestione (vedi allegato 2);
  - D. Misure di Conservazione sito-specifiche (vedi allegato 2).

Per ogni ZPS gli atti di approvazione dei piani di gestione e delle misure di conservazione sito specifiche vigenti sono elencati in allegato 2 alla presente delibera.

Per la gestione delle superfici forestali ricadenti in ZPS, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione provvisorie previste dall'art. 48 del Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007.

2. Fuori dalle ZPS il beneficiario è tenuto a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari non tutelati nell'ambito della BCAA 7.

**A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutte le Zone di Protezione Speciale)**

- a) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- b) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- c) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- d) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- e) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del reg. UE n. 1307/2013. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- f) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
  1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
  4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione; nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo

di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

- g) Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inert.

## **B. Misure di conservazione specifiche per tipologia di Zone di Protezione Speciale**

### **1) ZPS in ambienti aperti alpini**

- a. nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b. in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi;
- c. - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;  
- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- d. è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

### **2) ZPS in ambienti forestali alpini**

- a. nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza;
- b. - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;  
- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- c. è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- d. è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

### **3) ZPS in zone umide**

- a. è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- b. è vietata l'irrorazione aerea;
- c. nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- d. è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornamentali caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;

- e. è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- f. è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- g. il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

#### 4) ZPS in ambienti fluviali

- a. è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- b. è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo;
- c. è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- d. è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- e. è vietata l'irrorazione aerea;
- f. nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- g. è vietata la distruzione dei formicai;
- h. il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- i. è fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sotto esposto:
  - 1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
  - 2. I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure culturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
  - 3. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
  - 4. Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
  - 5. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
  - 6. A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
  - 7. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.

8. Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

#### 5) ZPS in ambienti agricoli

- a. è vietata l'irrorazione aerea;
- b. è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c. il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

#### 6) ZPS in risaie

- a. è vietata l'irrorazione aerea;
- b. è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c. il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- d. è fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sotto esposto:
  1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
  2. I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
  3. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
  4. Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
  5. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
  6. A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
  7. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
  8. Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

**CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) - Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

#### Recepimento nazionale

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2015** – Designazione della ZSC IT2010012 "Brughiera del Dosso", insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357" (G.U. Serie Generale del 23 dicembre 2015, n. 298).
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016** - Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (G.U. Serie Generale 10 agosto 2016, n. 186).
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 giugno 2017** – Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (G.U. Serie Generale 3 Luglio 2017, n.153).
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

#### Recepimento regionale

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011).
- **DGR n. VII/14106 del 8 agosto 2003** - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n. 37 del 12 settembre 2003).

- **DGR n. VIII/5119 del 18 luglio 2007** – Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con DD.GG.RR. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori. (1° Suppl. Straordinario BURL n.33 del 14 agosto 2007).
- **DGR n. X/632 del 6 settembre 2013** – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.).
- **DGR n. X/1029 del 5 dicembre 2013** – Adozione delle Misure di Conservazione relative ai Siti di Importanza Comunitaria e delle Misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014** – Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. d del DM 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi.
- **DGR n. X/5928 del 30 novembre 2016** - Adozione delle Misure di Conservazione relative ai 9 Siti rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/5947 del 5 dicembre 2016** – Approvazione della candidatura a sito di importanza comunitaria (pSIC) del sito "Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere" in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) e trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i seguiti di competenza.
- **DGR n. X/6136 del 23 gennaio 2017** – Approvazione della candidatura a siti di importanza comunitaria (pSIC) dei siti "Sassi Neri – Pietra Corva" in comune di Romagnese (PV); "Le Torraie-Monte Lesima" in comune di Brallo di Pregola (PV) e trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i seguiti di competenza.

#### Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie, ricadente in SIC/ZSC, dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

1. La gestione delle superfici aziendali e/o l'esercizio dell'attività agricola che ricadono in Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) deve rispettare le norme cogenti, vigenti nel SIC/ZSC e applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario, previste dalle **norme regolamentari e tecniche di attuazione (NTA)** contenute in:
  - A. Misure di Conservazione generali (ovvero Criteri minimi uniformi cogenti in tutti i SIC/ZSC), di cui al seguente punto A;
  - B. Piani di Gestione (vedi allegato 3);
  - C. Misure di Conservazione sito specifiche (vedi allegato 3).

Per ogni SIC/ZSC gli atti di approvazione dei piani di gestione e delle misure di conservazione sito specifiche vigenti sono elencati in allegato 3 alla presente delibera.

Oltre alle norme sopra richiamate:

2. Sulle superfici ricadenti in SIC/ZSC vige il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione di cui al dlgs n.99/92;
3. Per la gestione delle superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione provvisorie previste dall'art. 48 del Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007.

**A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutti i SIC e ZSC)**

- a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del reg. UE n. 1307/2013.  
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- b) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.  
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
  1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
  4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione; nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
- c) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- d) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- e) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbata, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

- f) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

## IV TEMA PRINCIPALE:

### Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

**BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

#### Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 univices, 103 septvices del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi, la presente BCAA prevede:

- a) il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
- b) il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.
- c) Il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Per "*albero isolato*" si intende un esemplare arboreo isolato appartenente ad una delle specie autoctone riportate nella seguente tabella.

Nome italiano	Nome scientifico
Abete bianco	Abies alba Miller
Acero campestre, Oppio	Acer campestre L.
Acero riccio	Acer platanoides L.

Acer di monte	Acer pseudoplatanus L.
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Ontano bianco	Alnus incana (L.) Moench
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth
Betulla pubescente	Betula pubescens Ehrh.
Carpino bianco	Carpinus betulus L.
Castagno	Castanea sativa Miller
Bagolaro	Celtis australis L.
Faggio	Fagus sylvatica L.
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.
Orniello	Fraxinus ornus L.
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.
Noce comune	Juglans regia L.
Larice europeo, l. comune	Larix decidua Miller
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)
Pino Cembro	Pinus cembra L.
Pino nero, Pino austriaco	Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.
Pino mugo uncinato	Pinus uncinata Miller
Platano orientale	Platanus orientalis L.
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.
Pioppo nero	Populus nigra L.
Pioppo tremolo	Populus tremula L.
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.
Cerro	Quercus cerris L.
Leccio	Quercus ilex L.
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Roverella	Quercus pubescens Willd.
Farnia	Quercus robur L.
Salice bianco	Salix alba L.
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tasso	Taxus baccata L.
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson
Olmo campestre	Ulmus minor Miller
Le specie arboree sopraelencate sono specie autoctone indicate dal Regolamento regionale di Regione Lombardia n. 5/2007 e smi e utilizzabili nelle attività selvicolturali. - Estratto da: Allegato C al Regolamento regionale n. 5/2007 e smi - "Norme Forestali Regionali" di Regione Lombardia	

Per "**siepe**" si intende una struttura lineare, regolare od irregolare, costituita da specie vegetali arboree od arbustive e situata generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "**alberi in filari**" si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "**sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche**" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbiti o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, per ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e, con terreno asciutto o gelato, per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

#### **Deroghe**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di Gestione Natura 2000 o di altre Aree Protette.

## **SETTORE 2**

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

### **I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare**

**CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) - Articoli 14 e 15, articolo 17 paragrafo 1 (\*) e articoli 18, 19 e 20**

**\*attuato in particolare da:**

- **Regolamento (CE) n. 852/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): *articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))*;
- **Regolamento (CE) n. 853/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): *articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1)*;
- **Regolamento (CE) n. 183/2005** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): *articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica 'SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI', punto 1. intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. intitolato 'Distribuzione', terza frase) , articolo 5, paragrafo 6;*
- **Regolamento (CE) n. 396/2005** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): *articolo 18.*
- **Regolamento (CE) n. 470/2009** del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): *Articolo 14;*
- **Regolamento (UE) 37/2010** della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): *allegato al Regolamento*

#### Recepimento nazionale

- **D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997)** (G.U. n. 165 del 18/7/2001) come modificato dal **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** "(G.U. n. 109 del 11/5/2012)
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004) e successive modifiche ed integrazioni
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- **Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni** e le Province autonome di Trento e Bolzano: "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulle «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano» (S.O. alla G.U. n.9 del 12 gennaio 2006)
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)
- **Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni** e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10.05.2007)
- **Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni** e le Province autonome di Trento e Bolzano "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano» (G.U. n. 287 del 09/12/2008)

- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". (G.U. n. 202 del 30/8/2012)
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** - Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

#### Recepimento regionale

- **Decreto Direzione Generale Sanita' n. 5851 del 20 aprile 2005** recante "Approvazione del documento "Indicazioni per l'applicazione degli articoli 17,18,19 e 20 del Regolamento 178/2002/CE".
- **Decreto Direzione Generale Sanita' n. 1835 del 21 febbraio 2006** recante "Approvazione del documento «Indicazioni relative alla attuazione dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda la comunicazione al consumatore del ritiro e l'eventuale richiamo»" (BURL n. 10 del 6 marzo 2006)
- **Decreto del Direttore Generale Sanità n. 5593 del 27 maggio 2010** avente ad oggetto "Definizione dell'ambito di applicazione dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004"

#### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

#### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende coinvolte nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato ed in particolare quanto previsto dai seguenti articoli del Reg. (CE) n. 178/2002:

- art. 14 "Requisiti di sicurezza degli alimenti"
- art. 15 "Requisiti di sicurezza dei mangimi"
- art. 17 paragrafo 1 "Obblighi"
- art. 18 "Rintracciabilità"
- art. 19 "Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare"
- art. 20 "Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi"

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

**Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Sezione 4 - Requisiti generali della legislazione alimentare

#### Articolo 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti.

1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
  - a) se sono dannosi per la salute;
  - b) se sono inadatti al consumo umano.

3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:
- le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
  - le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.
4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue:
- non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;
  - i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;
  - la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.
5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.
6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.
7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.
8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.
9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.

**Articolo 15 Requisiti di sicurezza dei mangimi.**

- I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare.
- I mangimi sono considerati a rischio, per l'uso previsto, nei casi seguenti:
  - se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale,
  - se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare.
- Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o consegna di mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi.
- I mangimi conformi a specifiche disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza dei mangimi sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.
- Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime è a rischio.
- In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un mangime è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro sul cui territorio è in circolazione, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.

**Articolo 17 Obblighi.**

- Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

In attuazione del suddetto art. 17 comma 1, gli operatori agricoli sono tenuti, per il regime di condizionalità, a rispettare le seguenti disposizioni, applicabili a livello di azienda agricola:

<p><b>Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari</b> (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)</p>
<p><b>Estratto dall'articolo 4 in collegamento con la Parte A dell'allegato I come sotto specificato</b></p>
<p><b>Articolo 4 - Requisiti generali e specifici in materia d'igiene.</b></p> <p>1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.</p>
<p>Allegato I Produzione primaria</p> <p>PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));</p>
<p><b>II. Requisiti in materia di igiene</b></p> <p>4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;</li> <li>h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;</li> <li>j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.</li> </ul>
<p>5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;</li> <li>h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.</li> </ul>
<p>6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.</p>
<p><b>III Tenuta delle registrazioni</b></p> <p>8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;</li> <li>b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;</li> <li>d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e</li> <li>e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.</li> </ul>
<p>9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;</li> <li>c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.</li> </ul>
<p><b>Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale</b> (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)</p>
<p><b>Obblighi degli operatori del settore alimentare</b></p> <p><b>Estratto dall'articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sotto specificato</b></p>
<p><b>Articolo 3 Obblighi generali.</b></p> <p>1. Gli operatori del settore alimentare rispettano le pertinenti disposizioni degli allegati II e III.</p>

<b>ALLEGATO III</b>
<b>SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO E COLOSTRO – PRODUZIONE PRIMARIA</b>
<b>I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO E COLOSTRO</b>
<p>1. Il latte crudo e il colostro devono provenire da animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e del colostro e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;</li> <li>c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte e il colostro;</li> <li>d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati e i quali non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;</li> <li>e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.</li> </ul> <p>2. a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo e il colostro devono provenire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che è indenne o ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della <i>direttiva 64/432/CEE</i> ;</li> <li>ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della <i>direttiva 91/68/CEE</i> ; oppure</li> <li>iii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente.</li> </ul> <p>b) Per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo e il colostro devono provenire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che è ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi della <i>direttiva 64/432/CEE</i>, oppure</li> <li>ii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente.</li> </ul> <p>c) In caso di compresenza di capre e mucche, le capre devono essere sottoposte a un controllo e a un'analisi per la tubercolosi.</p> <p>3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel caso di vacche e bufale che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;</li> <li>b) nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi; oppure</li> <li>ii) previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova di fosfatasi alcalina;</li> </ul> </li> <li>c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui è stata individuata la tubercolosi o la brucellosi a seguito dei controlli di cui al punto 2, lettera a), sottopunto iii), o al punto 2, lettera b), sottopunto ii), purché sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.</li> </ul> <p>4. Non devono essere utilizzati per il consumo umano il latte crudo e il colostro di animali che non soddisfano i requisiti pertinenti di cui ai punti da 1 a 3, in particolare di singoli animali che presentano una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE.</p> <p>5. Deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al punto 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali.</p>
<b>II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE E COLOSTRO</b>
<p>A. Requisiti per i locali e le attrezzature</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte e il colostro sono immagazzinati, manipolati o refrigerati devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte e del colostro.</li> </ul>

<p>2. I locali per l'immagazzinamento del latte e del colostro devono essere opportunamente protetti dagli animali infestanti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e, ove ciò sia necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.</p> <p>3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte e il colostro (utensili, contenitori, bidoni, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto) debbono essere facili da pulire ed eventualmente da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.</p> <p>4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio o dopo ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte e del colostro devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di essere riutilizzati.</p>
<p><b>B. Igiene in fase di mungitura, raccolta e trasporto</b></p> <p>1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;</li> <li>d) che siano identificati gli animali sottoposti a un trattamento medico che rischia di trasferire residui nel latte e nel colostro e che non siano utilizzati per il consumo umano il latte e il colostro ottenuti da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto;</li> </ul> <p>2. Il latte e il colostro devono essere posti, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Il latte deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8° C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.</li> <li>b) Il colostro deve essere immagazzinato separatamente e immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8° C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6° C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente, oppure congelato.</li> </ul> <p>4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui ai punti 2 e 3 se il latte soddisfa i criteri definiti nella parte III e se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura; oppure</li> <li>b) per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari è necessaria una temperatura più elevata e l'autorità competente concede l'autorizzazione in tal senso.</li> </ul>
<p><b>SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI - CAPITOLO I: UOVA</b></p> <p>1. Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.</p> <p><b>Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi</b> (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35)</p>
<p><b>Articolo 5 Obblighi specifici.</b></p> <p>1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;</li> <li>b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;</li> <li>c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.</li> </ul> <p>5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.</p>
<p><b>Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sotto specificato:</b></p>
<p><b>ALLEGATO I - PARTE A: PRODUZIONE PRIMARIA</b></p>
<p><b>I. Disposizioni in materia di igiene</b></p>
<p>4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:</p>

<p>e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;</p> <p>g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.</p>
<p><b>II. Tenuta di registri</b></p>
<p>2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere registrazioni di:</p> <p>a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;</p> <p>b) l'uso di sementi geneticamente modificate;</p> <p>e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.</p>
<p><b>Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sotto specificato:</b></p>
<p><b>Articolo 5 Comma 5</b></p> <p>5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti.</p>
<p><b>ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI</b></p> <p><b>SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI</b></p> <p><u>1. Stoccaggio</u></p> <p>I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata.</p> <p>[...].</p> <p>I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.</p> <p><u>2. Distribuzione</u></p> <p>[...]. I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati.</p>
<p><b>Articolo 5 Comma 6</b></p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.</p>
<p><b>Reg.(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio.</b> (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70.) e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p><b>Capo III - LMR applicabili a prodotti di origine vegetale e animale</b></p> <p><b>Articolo 18 - Rispetto degli LMR.</b></p> <p>1. A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:</p> <p>a) gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;</p> <p>b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici a disposizione. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.</p> <p>2. Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che:</p> <p>a) detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all'articolo 20; oppure che</p> <p>b) la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.</p>

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I, quando tali combinazioni di sostanza attiva e prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:

- a) tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;
- b) si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere messi a disposizione degli utenti o dei consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;
- c) gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che definiscono le combinazioni di sostanza attiva e prodotto elencate nell'allegato VII sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE, uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

**Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 152)**

**Estratto articoli del Reg. (CE) n. 470/2009 Articoli 1, 2, 14, 16, 23**

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e procedure volte a stabilire:
  - a) la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»);
  - b) il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).
2. Il presente regolamento non si applica:
  - a) ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;
  - b) alle sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93;
3. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.

##### **Articolo 2 Definizioni**

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o  $\mu$ g/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;
- b) «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti.

#### **CAPO II - CLASSIFICAZIONE**

##### **Articolo 14 Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive**

1. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'agenzia relativo al limite massimo di residui in conformità dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi.
  2. La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche alle quali appartengono. La classificazione definisce inoltre, per ciascuna di queste sostanze e, se del caso, per prodotti alimentari o specie determinati, una delle seguenti opzioni:
    - a) un limite massimo di residui;
    - b) un limite massimo di residui provvisorio;
    - c) l'assenza della necessità di stabilire un limite massimo di residui;
    - d) un divieto di somministrazione di una sostanza.
  3. Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:
    - a) secondo il parere dell'agenzia a norma dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi; o
    - b) in seguito a una decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezioni da parte della delegazione della Comunità, a favore di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Comunità prima della decisione della Commissione del Codex Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'agenzia.
  4. Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui di tale sostanza, al livello proposto, costituiscano un rischio per la salute umana.  
Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Tale termine può essere prolungato una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.
  5. Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora, in base al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.
  6. La somministrazione di una sostanza ad animali destinati alla produzione di alimenti è vietata conformemente al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, in una delle seguenti circostanze:
    - a) ove la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di origine animale possa costituire un rischio per la salute umana;
    - b) ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti sulla salute umana dei residui di una sostanza.
  7. Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni e restrizioni in merito all'utilizzo o all'applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.
- Articolo 16 Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti**
1. Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.
  2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un rischio per la salute umana.
- Articolo 23 Immissione in commercio**
- Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:
- a) classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o
  - b) non classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del presente regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi,
- sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati secondo l'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

**Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): articolo 1 ed allegato al Regolamento**

**Estratto articoli del Reg. (UE) n. 37/2010**

**Articolo 1**

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui sono contenute nell'allegato.

**Allegato**

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)

**Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

**Articolo 18 Rintracciabilità.**

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.  
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

In particolare, ai fini della rintracciabilità, gli allevamenti di bovini da latte, coinvolti nella filiera produttiva del latte alimentare fresco, hanno inoltre l'obbligo di: a) realizzare il Manuale aziendale previsto dalla normativa vigente; b) datarlo e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione; c) gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo "Gestione della documentazione" della Parte Generale del Manuale stesso e a completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida; d) far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

**Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

**Articolo 19 Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare.**

1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti.

Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.

4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

**Articolo 20 Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi.**

1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso del mangime e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime.

4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni relativi a:

- prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali, vengono controllati nell'ambito del CGO 9;
- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma, viene controllato anche per il CGO 5;
- assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o che non abbiano subito trattamenti illegali, viene controllato anche per il CGO 5;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma, viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- garantire lo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari così come riportato nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 viene controllato anche per il CGO 10.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

**CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) - Articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7**

#### Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e s.m.i.

#### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, che allevano bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento, acquacoltura e/o producono latte, uova, miele.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

#### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento, acquacoltura, ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni.

1. Per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006 è vietata:
  - a) la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;
  - b) la detenzione in azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonché di immissione sul mercato o di macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente punto o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5 del d.lgs 158/2006;
  - d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);
  - e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato.
2. Nelle aziende in cui si allevano animali da produzione, è vietata la detenzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso prescritto l'uso da un medico veterinario ai sensi del d.lgs 158/2006 articoli 4 e 5.
3. Il responsabile delle aziende in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente può commercializzare soltanto:

- 3.1 - animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
- 3.2 - animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
- 3.3 - prodotti provenienti dagli animali di cui ai punti 3.1 e 3.2.

## II TEMA PRINCIPALE:

### Identificazione e registrazione degli animali

**CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31) - Articoli 3, 4 e 5**

#### Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 200/2010** "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini" (GU n. 282 del 02 dicembre 2010)

#### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

#### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

##### a) Comunicazione alle ATS per la registrazione in BDN/BDR dell'azienda agricola

- a.1** Registrazione dell'azienda in BDR/BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- a.2** Comunicazione di qualsiasi variazione anagrafica al Servizio veterinario competente per territorio entro 7 giorni.

##### b) Tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola e aggiornamento della BDR/BDN

- b.1** Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- b.2** Corretto aggiornamento del registro aziendale, con registrazione delle entrate e delle uscite dei capi entro 3 giorni dall'evento e per i nati ed i morti entro 30 giorni dall'evento;
- b.3** Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata il 31 marzo di ogni anno, in Banca Dati Nazionale (BDN) e Regionale (BDR) comprensiva del totale di nascite e morti;
- b.4** Comunicazione alla BDR/BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni);
- b.5** Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/registrate in BDR/BDN entro 7 giorni dall'evento. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN

devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

**c) Identificazione degli animali**

L'agricoltore è tenuto ad assicurare che gli animali siano contrassegnati nell'azienda di origine attraverso un tatuaggio che riporta il codice allevamento entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima della movimentazione.

Il tatuaggio è apposto sull'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti. È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale).

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1) - Articoli 4 e 7**

**Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. 14.06.1996 n. 138) e s.m.i.
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e s.m.i.
- **D.M. 18 luglio 2001** "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»" (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001)
- **D.M. 31 gennaio 2002** "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e s.m.i.
- **Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.** Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166).
- **Nota del Ministero della Salute** protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD\_UO-P concernente l'abolizione dell'obbligo al rilascio del passaporto per animali della specie bovina-bufalina
- **Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015)
- **Decreto ministeriale 28 giugno 2016** recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamento bovino/bufalino.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

**Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola****a) Registrazione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN**

- a.1** Registrazione dell'azienda in BDR/BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDR/BDN);
- a.2** Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento);
- a.3** Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione in BDN/BDR degli eventi che riguardano gli animali:
  - direttamente nella BDR/BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - avvalendosi del Servizio Veterinario dell'ATS.

**b) Identificazione e registrazione degli animali**

- b.1** Richiesta dei codici identificativi per la specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDR/BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- b.2** Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000;
- b.3** Presenza del passaporto nei casi previsti dalla normativa vigente;
- b.4** Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, al fine della loro iscrizione in anagrafe (BDR/BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

**c) Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDR/BDN**

- c.1** Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- c.2** Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- c.3** Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- c.4** Comunicazione/aggiornamento in BDR/BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

**d) Movimentazione dei capi in entrata/uscita dall'azienda**

- d.1** Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/registrate in BDR/BDN entro 7 giorni dall'evento. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza;
- d.2** Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso in azienda, notificare l'evento al Servizio Veterinario competente per territorio entro 48 ore;
- d.3** Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dalla scoperta di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuta scoperta dello smarrimento o furto di capi.

**CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento**

**(CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64 /432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). - Articoli 3, 4 e 5**

#### Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- **Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005** recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina" (G.U. n.180 del 04 agosto 2005).
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7 (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall'O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017) e s.m.i.
- **D.M. 28 giugno 2016** – "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"" (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016)

#### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti ovicaprini. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

#### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

L'azienda che alleva ovini e/o caprini ha l'obbligo di:

##### a) Registrazione dell'azienda in BDR/BDN

- a.1** Registrazione dell'azienda in BDR/BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDR/BDN);
- a.2** Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione in BDN/BDR degli eventi che riguardano gli animali:
  - direttamente nella BDR/BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - avvalendosi del Servizio Veterinario;
- a.3** Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 30 giorni.

##### b) Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDR/BDN

- b.1** Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- b.2** Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDR/BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- b.3** Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico;

**b.4** Per i capi nati dal 1 gennaio 2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

**b.5** Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (identificazione, decesso e movimentazione dei capi in entrata ed in uscita) e comunicazione/aggiornamento della BDR/BDN entro 7 giorni dai medesimi eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

**c) Identificazione e registrazione degli animali**

**c.1** Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

**c.2** Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatori elettronici con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

**c.3** Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010: ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

## III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

**CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) - Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

### Recepimento nazionale

- **Decreto 7 gennaio 2000**, Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE). (G.U. n. 59 dell'11-03-2000).

### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali
2. Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, a prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

4. Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
5. Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale".
6. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
7. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001 che stabiliscono deroghe a tali divieti.

## IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

**CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)**

**Articolo 55, prima e seconda frase**

### Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii.;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- **Regolamento (CE) 396/2005** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- **Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

### Recepimento regionale

- **DGR 11 marzo 2019 n. XI/1376** "Approvazione linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Gli impegni dell'azienda che utilizza prodotti fitosanitari sono:

a) **Corretta modalità di impiego e deposito dei prodotti, facendo particolare attenzione a:**

1. Rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
2. Dotazione di dispositivi di protezione individuale;
3. Corretta modalità di deposito dei prodotti fitosanitari in azienda in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) – vedi box seguente.

**DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - Allegato VI, Punto VI.1 – DM 22 gennaio 2014 (PAN).**

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. Deve essere chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari; non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi; possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:
  - un locale appositamente costituito;
  - un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:
  - consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
  - disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

- b) **Tenuta o delega formale per la tenuta del registro dei trattamenti** eseguiti, suo costante e conforme aggiornamento entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento stesso e conservazione del suddetto registro per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.).

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento effettuato. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

**c) Conservazione della documentazione prevista per legge per il periodo di tre anni:**

- a) in caso di impiego diretto: fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
- b) in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura rilasciata dal contoterzista, se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva delle bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari;
- c) delega alla tenuta del registro qualora necessaria.

**d) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).**

Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti. Inoltre, si ritiene che tale possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.Lgs. 150/2012.

Si evidenzia che:

- a) la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4. Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO;

- b) la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
- dal presente CGO per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - dalla BCAA3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - dal CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

## SETTORE 3

### Benessere degli animali

#### I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

**CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Articoli 3 e 4**

##### Recepimento nazionale

**D.Lgs. 7-7-2011 n. 126** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2011, n. 180).

##### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini/bufalini. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

##### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti impegni:

- 1) Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
- 2) Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi. Impegni estratti dall'allegato al d.lgs 126/2011:

- 3) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
- 4) Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
- 5) L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
- 6) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
- 7) I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
- 8) Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
- 9) I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.
- 10) I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.
- 11) La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
- 12) I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
- 13) Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.
- 14) Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
- 15) A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

- 16) Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
- 17) Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Gli impegni 1 e 2 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli o ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

**CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4**

**Recepimento nazionale**

**D.Lgs. 7-7-2011 n. 122** "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2011, n. 178).

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m2
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

- b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m<sup>2</sup> e 2,25 m<sup>2</sup>. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m<sup>2</sup> per scrofetta e ad almeno 1,3 m<sup>2</sup> per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico; b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

- 11 mm per i lattonzoli,
- 14 mm per i suinetti,

- 18 mm per i suini all'ingrasso,
  - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
- 50 mm per i lattinzoli e i suinetti,
  - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- 3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.
- 4) a) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.
- b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
- 5) Fatti salvi i requisiti, di cui al paragrafo "Condizioni generali" del presente CGO, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfa almeno i pertinenti requisiti previsti al punto 4 del medesimo paragrafo.
- 6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.
- 7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
- 8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
- 9) Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

#### Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

- 1) Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi
- 2) I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno
- 3) I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
  - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
  - riposare e alzarsi con movimenti normali,
  - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.
- 4) I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.
- 5) I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.
- 6) Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.
- 7) A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.
- 8) Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia sono consentite:

- la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
- la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
- il mozzamento di una parte della coda,
- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati. Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

#### **Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini**

##### **A. VERRI**

1. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m<sup>2</sup>.
2. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m<sup>2</sup> e il recinto deve essere libero da ostacoli.

##### **B. SCROFE E SCROFETTE**

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

##### **C. LATTONZOLI**

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

##### **D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO**

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

**CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4**

**Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla **Legge 27/12/2004, n. 306** (G.U. 27/12/2004, n. 302) e successive modificazioni
- **Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001** "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo (G.U. n. 277 del 28/11/2001)

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Gli allevamenti animali devono rispettare la vigente normativa:

**PERSONALE**

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

**CONTROLLO**

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

**REGISTRAZIONE**

5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

**LIBERTÀ DI MOVIMENTO**

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

#### **FABBRICATI E LOCALI DI STABILAZIONE**

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

#### **ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI**

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

#### **IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI**

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

#### **MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE**

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

#### **MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE**

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

#### **PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO**

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

## ALLEGATO 2 AREE NATURA 2000 - ELENCO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALI (ZPS)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL SITO (NOTE 3)
1	ZPSZSC	IT2010007	PALUDE BRABBA	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE PALUDE BRABBA	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABBA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHI	VA	ZONE UMIDE			DGR 30.11.2010 del 50 de
2	ZPS	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI, RISERVA REGIONALE LAGO DI GANNA	BARASSO, BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, CASTELLO CABLAGLIO, COCQUIO-TREVISAGO, COMERIO, CUVIO, GAVIRATE, INDUINO OLONA, LUVINATE, ORINO, VALGANNA, AZZATE, BARDELO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BUGUGGIATE, CAZZAGO BRABBA, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, VARESE	VA	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - ZONE UMIDE			
3	ZPS	IT2010501	LAGO DI VARESE	PROVINCIA DI VARESE		ANGERA, BESOZZO, BREBBIA, ISPRÀ, MONVALLE, RANCO, SESTO CALENDE	VA	ZONE UMIDE			DGR 30.11.2010 del 50 de
4	ZPS	IT2010502	CANNETI DEL LAGO MAGGIORE	PROVINCIA DI VARESE			VA	ZONE UMIDE			DGR 30.11.2010 del 50 de
5	ZPS	IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE REGIONALE SASSO MALASCARPA, FORESTA DEMANIALE CORNI DI CANZO	CANZO, VALBRONA, VALMADRERA	LC CO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR 10822/16.12.2009	X	
6	ZPS	IT2020302	MONTE GENEROSO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE MONTE GENEROSO	LANZO D'INTELVI, PELLIO INTELVI	CO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR 10822/16.12.2009	X	
7	ZPS	IT2020303	VALSOLDA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE VALSOLDA	VALSOLDA	CO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR 240 del 14.07.2010 - BURL n. 32 10/08/2010	X	
8	ZPS	IT2030008	IL TOFFO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord				ZONE UMIDE - AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI			DGR 30.11.2010 del 50 de
9	ZPS	IT2030301	MONTE BARRO	Ente Gestore del Parco Regionale Monte Barro	PARCO REGIONALE MONTE BARRO	GALBIATE, MALGRATE, PESCATO, VALMADRERA	LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI -			DGR 30.11.2010 del 50 de

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURAZIONE DEL Rischio SITO SMI (NOTE 3)
13	ZPSZSC	IT2040018	VAL CODERA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DA 23/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR 5/ BURL 11 DM 3. Gu serie del 1
14	ZPSZSC	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	PROVINCIA DI SONDRIO		MONTAGNA IN VALTELLINA, SPIRIANA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DCP n. 88 del 1.6.2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR 5/ BURL 11 DM 3. Gu serie del 1
15	ZPS	IT2040022	LAGO DI MEZZOLA/PIAN DI SPAGNA	Ente Gestore della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	RISERVA NATURALE LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	DUBINO, GERA LARIO, NOVATE MEZZOLA, SORICO, VERCEIA	SO CO	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	DAC n. 14 del 15/09/2010 Buri. n. 39.29/09/2010		
16	ZPS	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	BORMIO, LIVIGNO, PONTE DI LEGNO, SONDALO, TEMU', VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VEZZA, D'OGGIO, VIONE	SO BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI			DGR 30/11/20 del
17	ZPS	IT2040401	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI, FORESTA DEMANIALE VAL LESINA, FORESTA DEMANIALE VAL GEROLA	ALBAREDO PER SAN MARCO, ALBOSAGGIA, ANDALO VALTELLINO, APRICA, BEMA, CAIOLO, CASTELLO DELL'ACQUA, CEDRASCO, COLORINA, COSIO VALTELLINO, DELEBIO, FAEDO VALTELLINO, FORCOLA, FUSINE, GEROLA ALTA, PEDESINA, PIATEDA, PONTE IN VALTELLINA, RASURA, ROGOLO, TARTANO, TEGLIO	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	DAC n. 2 24.01.2011 Buri n. 6.09/02/2011		
18	ZPS	IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	Comunità Montana Valtellina di Sondrio	RISERVA NATURALE BOSCO DEI BORDIGHI	ALBOSAGGIA, FAEDO VALTELLINO, MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	DAC n. 14 del 27.09.2010 Buri n. 40.06/10/2010	X	
19	ZPS	IT2040403	RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA	Comunità Montana Alta Valtellina	RISERVA NATURALE PALUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO	ZONE UMIDE - AMBIENTI FORESTALI ALPINI			DGR 30.11.20 del 50

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE CONSUNTIVE SITO SMI (NOTE 3)
25	ZPSZSC	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DE L'ISOLA	ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR	AMBIENTI FLUVIALI	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR 30.11.2010 n. 50 del
26	ZPS	IT2060301	MONTE RESEGONE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE RESEGONE	BRUMANO, LECCO	BG LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR10822/16.1 2.2009	X	
27	ZPS	IT2060302	COSTA DEL PALLIO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE RESEGONE	BRUMANO, MORTERONE	BG LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR10822/16.1 2.2009	X	
28	ZPS	IT2060304	VAL DI SCALVE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE VAL DI SCALVE	ANGOLO TERME	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR10822/16.1 2.2009	X	
29	ZPS	IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE, FORESTA DEMANIALE FOPPABONA, FORESTA DEMANIALE AZZAREDO CASU'	ARDESIO, AVERARA, AZZONE, BRANZI, CAMERATA CORNELLO, CARONA, CASSIGLIO, CUSIO, DOSSENA, FOPPOLO, GANDELLINO, GORNO, GROMO, ISOLA DI FONDRÀ, LENNA, MEZZOLDI, MOIO DE' CALVI, OLIMO AL BREMBO, OLTRE IL COLLE, OLTRESENDA ALTA, ONETA, ORNICA, PARRE, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATORRE, PIAZZOLO, PREMOLO, RONCOBELLO, ROVETTA, SAN GIOVANNI BIANCO, SANTA BRIGIDA, SCHILPARIO, SERINA, TALEGGIO, VALBONDIONE, VALGOGGIO, VALLEVE, VALNEGRA, VALTORTA, VEDESETA, VILMINORE DI SCALVE	BG	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	DCA n. 43 30.09.2010 Burl n. 8 23/02/2011	X	
30	ZPS	IT2060506	BELVISO BARBELLINO	Azienda Faunistico-Venatoria Valbelviso Barbellino	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	VALBONDIONE	BG	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.C.D. 12.06.2010 Burl n. 28 14/07/2010	X	
31	ZPSZSC	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE TORBIERE DEL	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS	ZONE UMIDE	DGR 578 del 06/06/2012 RURI n. 24	X	DGR 30.11.2010 n. 50 del

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURAZIONE SITUS (N)
36	ZPS	IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO, FORESTA DEMANIALE GARDESANA OCCIDENTALE	GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, TOSCOLANO MADERNO, TREMOSINE, VALVESTINO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	DA N. 3 28/01/2011 Burl n. 6 9/02/2011	X	DGR 30.11.2010 de 50 de
37	ZPS/ZSC	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI, SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAE	DCP n. 26 del 28/03/2011 Burl n. 20 18/05/2011		DGR 30.11.2010 de 50 de
38	ZPS/ZSC	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAE	DCP n. 22 del 28/03/2011 Burl n. 20 18/05/2011		DGR 30.11.2010 de 50 de
39	ZPS/ZSC	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAE	DCP n. 32 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011		DGR 30.11.2010 de 50 de
40	ZPS	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO REGIONALE VALLE DEL TICINO	ABBIATEGRASSO, BEREGUARDO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA, BORGO SAN SIRO, CARBONARA AL TICINO, CASSOLNOVO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, GAMBALÒ, GARLASCO, GOLASECCA, GROPPELLO CAIROLI, LINAROLO, LONATE POZZOLO, MAGENTÀ, MEZZANINO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NOSATE, OZZERO, PAVIA, ROBECCHETTO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, SAN MARTINO SICCOMARIO, SESTO CALENDE, SOMMA LOMBARDO, SOPRA TICINO, TRAVACO SICCOMARIO, TORRE D'ISOLA, TURBIGO, VALLE SALIMBENE, VIGEVANO, VIZZOLA TICINO, BREME, CANDIA LOMELLINA, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CERETTO LOMELLINA,	PV MI VA	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI			DGR 30.11.2010 de 50 de
					M.N. GARZAIA DI CELPENCHIO, M.N. GARZAIA DELLA VERMINESCA, R.N.						

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE CONSUNTIVE SITO S (NOTE 3)
44	ZPS	IT2080703	PO DI PIEVE PORTO MORONE	PROVINCIA DI PAVIA		PIEVE PORTO MORONE	PV	AMBIENTI FLUVIALI	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 17.10.2015	X	DGR 30.11.2015 del 50 de
45	ZPS/ZSC	IT2090001	MONTICCHIE	COMUNE DI SOMAGLIA	RISERVA NATURALE MONTICCHIE	SOMAGLIA	LO	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI			DGR 30.11.2015 del 50 de
46	ZPS	IT2090501	SENNA LODIGIANA	PROVINCIA DI LODI		GUARDAMIGLIO, SAN ROCCO AL PORTO, SENNA LODIGIANA, SOMAGLIA	LO	AMBIENTI FLUVIALI			DGR 30.11.2015 del 50 de
47	ZPS	IT2090502	GARZAIE DEL PARCO ADDA SUD	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO REGIONALE ADDA SUD	CREDERA RUBBIANO, TURANO LODIGIANO, ZELO BUON PERSICO	CR LO	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI			DGR 30.11.2015 del 50 de
48	ZPS	IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	PROVINCIA DI LODI		CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	AMBIENTI FLUVIALI			DGR 30.11.2015 del 50 de
49	ZPS	IT2090701	PO DI SAN ROCCO AL PORTO	PROVINCIA DI LODI		SAN ROCCO AL PORTO	LO	AMBIENTI FLUVIALI			DGR 30.11.2015 del 50 de
50	ZPS	IT2090702	PO DI CORTE S.ANDREA	PROVINCIA DI LODI		ORIO LITTA, SENNA LODIGIANA	LO	AMBIENTI FLUVIALI			DGR 30.11.2015 del 50 de
51	ZPS	IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA	GABBIONETA BINANUOVA	CR	ZONE UMIDE	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR 30.11.2015 del 50 de
52	ZPS/ZSC	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR	ZONE UMIDE	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR 30.11.2015 del 50 de
53	ZPS	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO	ORZINUOVI, SONCINO,	CR BS	AMBIENTI FLUVIALI	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR 30.11.2015 del 50 de

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE CONSUNTIVE SITO S (NOTE 3)
59	ZPS/ZSC	IT20B0006	ISOLA BOSCONE	COMUNE DI CARBONARA DI PO	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONE	BORGOFRANCO SUL PO, CARBONARA DI PO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	DCC n. 40 del 29/11/2011 BURL n. 13/25.03.2012	X	DGR 30.11.2010 del 50 del
60	ZPS/ZSC	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	AMBIENTI FLUVIALI	DGR 10822 del 16.12.2009	X	DGR 30.11.2010 del 50 del
61	ZPS	IT20B0008	PALUDE DI OSTIGLIA	Comune di Ostiglia	RISERVA NATURALE PALUDE DI OSTIGLIA	OSTIGLIA	MN	ZONE UMIDE	DCC n. 80 del 21/12/2010 BURL n. 2/12.01.2011	X	
62	ZPS	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	DAC n. 15 del 21/09/2010 BURL n. 13 30/03/2011	X	
63	ZPS/ZSC	IT20B0010	VALLAZZA	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLAZZA	MANTOVA, VIRGILIO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	DAC n. 12 del 16/03/2011 BURL n. 13 30/03/2011	X	DGR 30.11.2010 del 50 del
64	ZPS/ZSC	IT20B0011	BOSCO FONTANA	Corpo Forestale dello Stato	RISERVA NATURALE STATALE BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	DD n. 11/2010 BURL n. 7 del 16/02/2011		DGR 30.11.2010 del 50 del
65	ZPS	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	ACQUANEGRA SUL CHIESE, BORGOFORTE, BOZZOLO, CALVATONE, CANNETO SULL'OGLIO, COMMESSAGGIO, DRIZZONA, GAZZUOLO, ISOLA DOVARESE, MARGARIA, OSTIANO, PESSINA CREMONESE, PIADENA, SAN MARTINO SULL'ARGINE, SUZZARA, VIADANA, VOLONGO	MN CR	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	DAC n. 15 del 16/03/2011 BURL n. 13 30/03/2011	X	DGR 30.11.2010 del 50 del
66	ZPS	IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZANIA DI POMPONESCO	COMUNE DI POMPONESCO	RISERVA NATURALE GARZANIA DI POMPONESCO	POMPONESCO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 10/7454 del 28/11/2017 BURL SO n. 50 del 11/12/2017	X	DGR 30.11.2010 del 50 del

## ALLEGATO 3 - AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) E DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
1	ZSC	IT2010001	LAGO DI GANNA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA DCR 1856/19/12/84	BEDERO VALCUVIA, VALGANNA	VA	DAC n.28 - 28/11/2007 BURL n. 52/27.12.2007	X	DGR X/1029 del 5.11.2010 BURL n. 50 del 11.11.2010 DM 30/04/2010 Gu serie Generale n. 1
2	ZSC	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI l.r. 17/19.03.84	BRINZIO, INDUNO OLONA, VARESE	VA	D.A.C. n. 12 14.06.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5.11.2010 BURL n. 50 del 11.11.2010 DM 30/04/2010 Gu serie Generale n. 1
3	ZSC	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI l.r. 17/19.03.84	BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCQUIO - TREVISAGO, CUVIO, LUVINATE, ORINO, VARESE	VA	DAC 13/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5.11.2010 BURL n. 50 del 11.11.2010 DM 30/04/2010 Gu serie Generale n. 1
4	ZSC	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI l.r. 17/19.03.84	BARASSO, COCQUIO - TREVISAGO, COMERIO, GAVIRATE, LUVINATE, ORINO, VARESE	VA	DAC 14/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5.11.2010 BURL n. 50 del 11.11.2010 DM 30/04/2010 Gu serie Generale n. 1
5	ZSC	IT2010005	MONTE MARTICA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI l.r. 17/19.03.84	BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, INDUNO OLONA, RANCIO VALCUVIA, VALGANNA, VARESE	VA	DAC 15/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5.11.2010 BURL n. 50 del 11.11.2010 DM 30/04/2010 Gu serie Generale n. 1
6	ZSC	IT2010006	LAGO DI BIANDRONNO	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE LAGO DI BIANDRONNO - DCR 1857/19.12.84	BARDELLO, BIANDRONNO, BREGANO	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015
7	ZPS/ZSC	IT2010007	PALUDE BRABBA	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE PALUDE BRABBA	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABBA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHI	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015

Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 19 febbraio 2021

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
12	ZSC	IT2010012	BRUGHIERA DEL DOSSO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - I.r. 2/9.01.73	SOMMA LOMBARDO, VIZZOLA TICINO	VA	DCP n. 6 del 11/04/2014 BURL n. 18/30.04.2014	X	DGR n. 1873 del 11/04/2014 BURL n. 22 del 27.04.2014
13	ZSC	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - I.r. 2/9.01.73	SOMMA LOMBARDO, VIZZOLA TICINO	VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 22 del 27.04.2014
14	ZSC	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - I.r. 2/9.01.73	BERNATE TICINO, BOFFALORA SOPRA TICINO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, NOSATE, ROBECCHETTO CON INDUNO, TURBIGO, LONATE POZZOLO	MI VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 22 del 27.04.2014
15	ZSC	IT2010015	PALUDE BRUSCHERA	PROVINCIA DI VARESE		ANGERA	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 22 del 27.04.2014
16	ZSC	IT2010016	VAL VEDDASCA	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO		AGRA, CURIGLIA CON MONTEVIASCO, DUMENZA, MACCAGNO, PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE, TRONZANO LAGO MAGGIORE, VEDDASCA	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 22 del 27.04.2014
17	ZSC	IT2010017	PALUDE BOZZA-MONVALLINA	PROVINCIA DI VARESE		BESOZZO, MONVALLE	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 22 del 27.04.2014
18	ZSC	IT2010018	MONTE SANGIANO	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO		CARAVATE, CITTIGLIO, LAVENO MOMBELLO, SANGIANO	VA	DA n. 5 28.01.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL n. 30/04.2014 Gu serie Generale n. 1
19	ZSC	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO		CASSANO VALCUVIA, CASALZUIGNO, LAVENO MOMBELLO, CITTIGLIO, CUVEGLIO, RANCIO VALCUVIA	VA	DA n. 6 28.01.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL n. 30/04.2014 Gu serie Generale n. 1
20	ZSC	IT2010020	TORBIERA DI CAVAGNANO	PROVINCIA DI VARESE		CUASSO AL MONTE	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 22 del 27.04.2014
21	ZSC	IT2010021	CARRIE PARCO	PROVINCIA DI VARESE		PIERRE, ISPIRA	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 22 del 27.04.2014

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
26	ZSC	IT2020004	LAGO DI MONTORFANO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO - D.C.R. N. 1796/15.11.84	CAPIAGO INTIMIANO, MONTORFANO	CO	dgr 4219/25.10.2012 BURL n. 46/16.11.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 10/16.11.2015
27	ZSC	IT2020005	LAGO DI ALSERIO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	RISERVA NATURALE RIVA ORIENTALE DEL LAGO DI ALSERIO DCR 1798 15/11/84	ALBAVILLA, ALSERIO, ANZANO DEL PARCO, ERBA, MONGUZZO	CO	DCA n.60/20.12.2010 BURL n. 1/5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 10/16.11.2015
28	ZSC	IT2020006	LAGO DI PUSIANO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	ERBA, EUPILIO, MERONE, PUSIANO, BOSISIO PARINI, CESANA BRIANZA, ROGENO	CO LC	DCA n. 58 del 20/12/2010 BURL n. 1/5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 10/16.11.2015
29	ZSC	IT2020007	PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE	Ente Gestore del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate	PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE PARCO DELLA PINETA DI TRADATE PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE - l.r. 76/16.09.83	APPIANO GENTILE, CASTELNUOVO BOZZENTE, TRADATE	CO VA	DAC n.2 del 16/03/2011 BURL n.15/13.04.2011		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL DM 30/04/2013 Gu serie Generale n. 1
30	ZSC	IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	RISERVA NATURALE FONTANA DEL GUERCIO - DCR 1801/15.11.84	CARUGO	CO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 10/16.11.2015
31	ZSC	IT2020009	VALLE DEL DOSSO	PROVINCIA DI COMO		DOSSO DEL LIRO, LIVO	CO	DCP 39/30.05.2011 BURL n. 26/29.06.2011		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL DM 30/04/2013 Gu serie Generale n. 1
32	ZSC	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	Consorzio Lago Segrino	PLIS DGR 602/17.07.84	CANZO, EUPILIO, LONGONE AL SEGRINO, PROSERPIO	CO	DA 9/3.6.2010 BURL n. 24/16.6.2010	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 10/16.11.2015
33	ZSC	IT2020011	SPINA VERDE	Ente Gestore del Parco Regionale Spina Verde	PARCO REGIONALE SPINA VERDE	CAPIAGO INTIMIANO, CAVALLASCA, COMO, DREZZO PARE, SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 10/16.11.2015
34	ZSC	IT2030001	GRIGNA SETTENTRIONALE	COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE		CORTENOVA, ESINO LARIO, MANDELLO DEL	LC	DAC n.32 29.11.2012 BURL n. 10/16.11.2012		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL n. 10/16.11.2015

Serie Ordinaria n.7 - Venerdì 19 febbraio 2021

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
39	ZSC	IT2030006	VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE MONTEVECCHIA E DELLA VAL CURONE	PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE - I.r. 77/16.09.83	CERNUSCO LOMBARDO, LOMAGNA, MERATE, MISSAGLIA, MONTEVECCHIA, OLGIATE MOLGORA, OSNAGO, PEREGO, VIGANO', ROVAGNATE, SIRTORI	LC	DAC n. 16 8.11.2010 BURL n. 16/20/04/2011		DGR X/1029 del 5/12/2013 BUR DM 30/04 Gu serie Generale n. 1
40	ZSC	IT2030007	LAGO DI SARTIRANA	COMUNE DI MERATE	RISERVA NATURALE LAGO DI SARTIRANA - DCR 1802/15.11.84	MERATE	LC	DAC n. 16 8.11.2010 BURL n.16/20.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUR
41	ZSC	IT2040001	VAL VIERA E CIME DI FOPEL	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	LIVIGNO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 B
42	ZSC	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	LIVIGNO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 B
43	ZSC	IT2040003	VAL FEDERIA	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO	SO	DCP 64/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 de BURL n. 50 del 11. DM 30/04 Gu serie Generale n. 1
44	ZSC	IT2040004	VALLE ALPISSELLA	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	LIVIGNO, VALDIDENTRO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 B
45	ZSC	IT2040005	VALLE DELLA FORCOLA	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO	SO	DCP 65/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 de BURL n. 50 del 11. DM 30/04 Gu serie Generale n. 1
46	ZSC	IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO	SO	DCP 66/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 de BURL n. 50 del 11. DM 30/04 Gu serie Generale n. 1
47	ZSC	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO, VALDIDENTRO	SO	DCP 67 /28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 de BURL n. 50 del 11. DM 30/04 Gu serie Generale n. 1

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
53	ZSC	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFIALE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALFURVA	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 B
54	ZSC	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALFURVA	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 B
55	ZSC	IT2040015	PALUACCIO DI OGA MONTE DI	COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA	RISERVA NATURALE PALUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BU
56	ZPS/ZSC	IT2040016	SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA	PROVINCIA DI SONDRIO		LANZADA	SO	DCP n. 21 del 24/6/2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 de BURL SO n.50 de DM 30/04/04 Gu serie Generale n. 1
57	ZPS/ZSC	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	PROVINCIA DI SONDRIO		CHIESA IN VALMALENCO	SO	DCP n. 83 26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	X	DGR X/1029 de BURL SO n.50 de DM 30/04/04 Gu serie Generale n. 1
58	ZPS/ZSC	IT2040018	VAL CODERA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA	SO	DA 23/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 de BURL SO n.50 de DM 30/04/04 Gu serie Generale n. 1
59	ZSC	IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE	PROVINCIA DI SONDRIO		VAL MASINO	SO	DCD (CM Valtellina di Morbegno ex ente gestore) 20/23.1.2007 BURL n. 23/6.06.2007	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BU
60	ZSC	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDA ROSSA	PROVINCIA DI SONDRIO		ARDENNO, BUGLIO IN MONTE, VAL MASINO	SO	DCD (CM Valtellina di Morbegno ex ente gestore) 20/23.1.2007 BURL n. 23/6.06.2007	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BU
61	ZPS/ZSC	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	PROVINCIA DI SONDRIO		MONTAGNA IN VALTELLINA - SERRANA	SO	DCP n. 88 del 1.6.2011 BURL n.	X	DGR X/1029 de BURL SO n.50 de DM 30/04/04

Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 19 febbraio 2021

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
64	ZSC	IT2040025	PIAN GEMBRO	Comunità Montana Valtellina di Tirano	RISERVA NATURALE PIAN GEMBRO	VILLA DI TIRANO	SO	DAC 14 del 26/04/2010 BURL n. 52/30.12.2010		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
65	ZSC	IT2040026	VAL LESINA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ANDALO VALTELLINO, DELEBIO	SO	DAC 34 del 13/09/2010 BURL n. 38/22.09.2010		DGR X/1029 del 30.11.2015 BURL SO n.50 del 11.06.2011 DM 30/04/2011 Gu serie Generale n. 1
66	ZSC	IT2040027	VALLE DEL BITTO DI GEROLA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ANDALO VALTELLINO, COSIO VALTELLINO, GEROLA ALTA, PEDESINA, RASURA, ROGOLO	SO	DAC n. 35 del 13/09/2010 BURL n. 38/22.09.2010	X	DGR X/1029 del 30.11.2015 BURL SO n.50 del 11.06.2011 DM 30/04/2011 Gu serie Generale n. 1
67	ZSC	IT2040028	VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALBAREDO PER SAN MARCO, BEMA, GEROLA ALTA	SO	DAC n. 10 del 26/04/2011 BURL n. 22/1.06.2011	X	DGR X/1029 del 30.11.2015 BURL SO n.50 del 11.06.2011 DM 30/04/2011 Gu serie Generale n. 1
68	ZSC	IT2040029	VAL TARTANO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	MEZZOLDO, TARTANO	BG SO	DAC 36/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.06.2011 DM 30/04/2011 Gu serie Generale n. 1
69	ZSC	IT2040030	VAL MADRE	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	COLORINA, FORCOLA	SO	DAC 37/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.06.2011 DM 30/04/2011 Gu serie Generale n. 1
70	ZSC	IT2040031	VAL CERVIA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	CAIOLO, CEDRASCO, FUSINE	SO	DAC 38/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.06.2011 DM 30/04/2011 Gu serie Generale n. 1
71	ZSC	IT2040032	VALLE DEL LIVRIO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89	ALBOSAGGIA, CAIOLO, FAEDO VALTELLINO	SO	DAC 39/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.06.2011 DM 30/04/2011 Gu serie Generale n. 1
					PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - I.r. 57/15.09.89			DAC 40/13.09.2010		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.06.2011 DM 30/04/2011 Gu serie Generale n. 1

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
76	ZSC	IT20400037	RIFUGIO FALK	PROVINCIA DI SONDRIO		GROSIO	SO	DCP 56/28.09.2012 BURL n.45/7.11.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
77	ZSC	IT20400038	VAL FONTANA	PROVINCIA DI SONDRIO		CHIURO, PONTE IN VALTELLINA	SO	DCP n. 82 26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	X	X/1029 del 5/12/2013 BURL DM 30/04/ Cu serie Generale n. 1 DGR
78	ZSC	IT20400039	VAL ZERTA	PROVINCIA DI SONDRIO		CAMPODOLCINO, SAN GIACOMO FILIPPO	SO	DCP 62/29.11.2011 BURL n. 1/4.01.2012	X	X/1029 del 5/12/2013 BURL DM 30/04/ Cu serie Generale n. 1 DGR
79	ZSC	IT20400040	VAL BODENGO	PROVINCIA DI SONDRIO		GORDONA	SO	DCP 61/20.11.2011 BURL n. 1/4.01.2012	X	X/1029 del 5/12/2013 BURL DM 30/04/ Cu serie Generale n. 1 DGR
80	ZSC	IT20400041	PIANO DI CHIAVENNA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		GORDONA, MESE, NOVATE MEZZOLA, PRATA CAMPORTACCIO, SAMIOLACO	SO	DA 25/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	X/1029 del 5/12/2013 BURL DM 30/04/ Cu serie Generale n. 1 DGR
81	ZSC	IT20400042	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	Ente Gestore della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA LAGO DI MEZZOLA - DCR 1913/16.02.85	GERA LARIO, SORICO, DUBINO, NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	CO SO	DAC n. 14 del 15/09/2010 BURL n. 39/29. 09.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 de DM 30/04/ Cu serie Generale n. 1
82	ZSC	IT20500001	PINETA DI CESATE	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	CESATE, LIMBIATE, GARBAGNATE MILANESE, SOLARO	MI	AC 4/2008 BURL n. 12/19.3.2008		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
83	ZSC	IT20500002	BOSCHI DELLE GROANE	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	BARLASSINA, CERIANO LAGHETTO, CESANO MADERNO, COGLIATE, LAZZATE, LENTATE SUL SEVESO, MISINTO, SEVESO, SOLARO	MI	AC 4/2008 BURL n. 12/19.3.2008		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
84	ZSC	IT20500003	VALLE DEL RIO PEGORINO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	BESANA IN BRIANZA, CORREZZANA, LESMO, TRIUGGIO	MI	DCA n. 61 del 20/12/2010 BURL n.1 5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL

Serie Ordinaria n.7 - Venerdì 19 febbraio 2021

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
90	ZSC	IT2050009	SORGENTI DELLA MUZZETTA	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	RISERVA NATURALE SORGENTI DELLA MUZZETTA DCR 1800 15/11/84	PANTIGLIATE, RODANO, SETTALA	MI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BUR
91	ZSC	IT2050010	OASI DI LACCHIARELLA	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	LACCHIARELLA	MI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUR
92	ZSC	IT2050011	OASILE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA	Ente Gestore del Parco Regionale Acida Nord	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	TREZZO SULL'ADDA	MI	DCP n. 28 del 22 dicembre 2016 BURL SAC n. 10 dell'8 marzo 2017	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUR
93	ZSC	IT2060001	VALTORTA E VALMORESCA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	AVERARA, CUSIO, MEZZOLDO, SANTA BRIGIDA, GEROLA ALTA	BG SO	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL DM 30/04/04 Gu serie Generale n. 1
94	ZSC	IT2060002	VALLE DI PIAZZATORRE - ISOLA DI FONDRA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BRANZI, ISOLA DI FONDRA, LENNA, MOIO DE' CALVI, VALNEGRA, OLMO AL BREMBO, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATORRE, PIAZZOLO	BG	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL DM 30/04/04 Gu serie Generale n. 1
95	ZSC	IT2060003	ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BRANZI, CARONA, GANDELLINO, VALGOGLIO	BG	DCD n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL DM 30/04/04 Gu serie Generale n. 1
96	ZSC	IT2060004	ALTA VAL DI SCALVE	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	AZZONE, SCHILPARIO, VILMINORE DI SCALVE	BG	DCD n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL DM 30/04/04 Gu serie Generale n. 1
97	ZSC	IT2060005	VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO DELLA PRESOLANA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	ARDESIO, CASTIONE DELLA PRESOLANA, CLUSONE, COLERE, FINO DEL MONTE, VILMINORE DI SCALVE, GANDELLINO, GROMO, OLTRESSENDA ALTA, ONORE, ROVETTA, VALBONDIONE, VILLA D'OGNA	BG	DCD n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL DM 30/04/04 Gu serie Generale n. 1
			BOSCHI DEL	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	RISERVA NATURALE			DGR 10822 del		

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
103	ZSC	IT20600011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	Ente Gestore del Parco Regionale Colli di Bergamo	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	PONTERANICA, SORISOLE, VILLA D'ALME'	BG			DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
104	ZSC	IT20600012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	Ente Gestore del Parco Regionale Colli di Bergamo	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	BERGAMO	BG			DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
105	ZSC	IT20600013	FONTANILE BRANCALEONE	COMUNE DI CARAVAGGIO	RISERVA NATURALE FONTANILE BRANCALEONE - DGR 1894/5.02.85	CARAVAGGIO	BG	DGR N. 9/181 30.06.2010 BURL n. 30/27.07.2010		DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
106	ZSC	IT20600014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA DCR 135 20/03/91	PUMENENGO	BG	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
107	ZPS/ZSC	IT20600015	BOSCO DE L'ISOLA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DE L'ISOLA	ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
108	ZSC	IT20600016	VALPREDINA E MISMA	WWF Oasi	RISERVA NATURALE VALPREDINA	CENATE SOPRA	BG	DG n.31 18.01.2012 BURL n. 6/08.02.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
109	ZSC	IT20700001	TORBIERE DEL TONALE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	PONTE DI LEGNO	BS	DAC n. 25 del 28/10/2016 BURL n. 49 del 7/12/2016		DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
110	ZSC	IT20700002	MONTE PICCOLO - MONTE COLMO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, INCUDINE	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
111	ZSC	IT20700003	VAL RABBIA E VAL GALLINERA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, SONICO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
112	ZSC	IT20700004	MONTE MARSER - CORNI DI BOS	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ

Serie Ordinaria n.7 - Venerdì 19 febbraio 2021

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
120	ZSC	IT2070012	TORBIERE DI VAL BRAONE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BRAONE	BS	DA n. 24 del 26/09/2014 BURL n. 44/29.10.2014		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
121	ZSC	IT2070013	GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, PONTE DI LEGNO, SAVIORE DELL'ADAMELLO, TEMU'	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
122	ZSC	IT2070014	LAGO DI PILE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CETO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
123	ZSC	IT2070015	MONTE CAS - CIMA DI CORLOR	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	TIGNALE, TREMOSINE	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
124	ZSC	IT2070016	CIMA COMER	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	GARGNANO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
125	ZSC	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	COMUNE DI CORTENO GOLGI	RISERVA NATURALE VALLI DI SANT'ANTONIO - DCR 1902/5.02.85	CORTENO GOLGI	BS	DCC n. 4 del 5/04/2014 BURL n. 21/21.05.2014	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
126	ZSC	IT2070018	ALTOPIANO DI CARIADEGHE	COMUNE DI SERLE	MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE	SERLE	BS	DAC 4/16.9.2010 BURL n. 39/ 29.9. 2010	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL  DGR X/1029 del 5/12/2010 n.50 del 11. DM 30/04/ Gu serie Generale n. 1
127	ZSC	IT2070019	SORGENTE FUNTANI'	COMUNE DI VOBARNO	RISERVA NATURALE SORGENTE FUNTANI' - DCR 1904/5.02.85	VOBARNO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
128	ZPS/ZSC	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS	DGR 578 del 06/06/2012 BURL n. 24 del 11/06/2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
129	ZSC	IT2070021	VALVESTINO	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	CAPOVALLE, GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, VALVESTINO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
130	ZSC	IT2070022	CORNO DELLA	COMUNITÀ MONTANA ALTO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	TIGNALE, TREMOSINE	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
134	ZSC	IT2080003	GARZAIA DELLA VERMINESCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA VERMINESCA - DCR 1179/28.07.88	CASTELNOVETTO, COZZO SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	DCP n. 31 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
135	ZSC	IT2080004	PALUDE LOJA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE PALUDE LOJA DCR 758/1.10.87	ZEME	PV	DCP n. 24 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
136	ZSC	IT2080005	GARZAIA DELLA RINALDA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA RINALDA - DCR 207/26.03.86	CANDIA LOMELLINA	PV	DCP n. 27 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
137	ZSC	IT2080006	GARZAIA DI S. ALESSANDRO	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI S. ALESSANDRO - DCR 250/29.04.86	ZEME, VALLE LOMELLINA	PV	DCP n. 29 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
138	ZSC	IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DEL BOSCO BASSO - DCR 209/26.03.86	BREME SARTIRANA LOMELLINA	PV	DCP n. 21 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
139	ZSC	IT2080008	BOSCHETTO DI SCALDASOLE	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DI SCALDASOLE - DCR 1734/11.10.84	SCALDASOLE	PV	DCP n. 30 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
140	ZSC	IT2080009	GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA - DCR 208/26.03.86	LOMELLO, MEDE	PV	DCP n. 25 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
141	ZSC	IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI SARTIRANA - DGR 17286/1.08.96	SARTIRANA LOMELLINA, TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	DCC n. 38 11.12.2010 BURL n. 51/22.12.2010		DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
142	ZSC	IT2080011	ABBZIA ACQUALUNGA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE ABBZIA ACQUALUNGA - DCR 240/20.04.86	FRASCAROLO, MEDE, TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	DCP n. 20 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI

Serie Ordinaria n.7 - Venerdì 19 febbraio 2021

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
147	ZSC	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	GARLASCO, ZERBOLO	PV	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
148	ZPS/ZSC	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI, SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	DCP n. 26 del 28/03/2011 Burl n.20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
149	ZPS/ZSC	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	DCP n. 22 del 28/03/2011 Burl n. 20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
150	ZSC	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	LINAROLO	PV	Delibera della comunità del parco n. 4 del 27 marzo 2015. BURL Serie avvisi e concorsi n. 21 del 20 maggio 2015	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
151	ZSC	IT2080020	GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA - DCR 2/10/26.03.86	BRESSANA BOTTARONE	PV	DCP n. 28 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
152	ZSC	IT2080021	MONTE ALPE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE MONTE ALPE - DCR 1968/6.03.85	MENCONICO, ROMAGNESE, VARZI	PV	DCA 250/26.05.2011 BURL n. 24/15.06.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
153	ZPS/ZSC	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	DCP n. 32 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
154	ZPS/ZSC	IT2090001	MONTECICCHIE	COMUNE DI SOMAGLIA	RISERVA NATURALE MONTECICCHIE	SOMAGLIA	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
155	ZSC	IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 8/1/16.09.83	COMAZZO, MERLINO	CR LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
156	ZSC	IT2090003	BOSCO DEL MORTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 8/1/16.09.83	ZELO BUON PERSICO	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
157	ZSC	IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 8/1/16.09.83	ZELO BUON PERSICO	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI
158	ZSC	IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL	Ente Gestore del Parco	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 8/1/16.09.83	ZELO BUON PERSICO	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BUI

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI PNTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
166	ZSC	IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA DCR 1736/11.10.84	CASALETTO DI SOPRA, ROMANENGO, TICENGO	CR	DGP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
167	ZSC	IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO	Ente Gestore del Parco Regionale del Serio	RISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTO - DCR 1178/28.7.1988	PIANENGO, RICENGO	CR			DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
168	ZSC	IT20A0004	LE BINE	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	RISERVA NATURALE LE BINE - DCR 759 01/10/87	CALVATONE, ACQUANEGRA SUL CHIESE	CR MIN			DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
169	ZSC	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO DCR 1388 13/05/89 VA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO	AZZANELLO, CASTELVISCONTI, BORGO S.GIACOMO	CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
170	ZSC	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MARISCA DCR 1387 31/05/89	SONCINO, ORZINUOVI, VILLACHIARA, GENIVOLTA	BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
171	ZPS/ZSC	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
172	ZSC	IT20A0013	LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE - DCR 2114/27.05.85	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ
173	ZSC	IT20A0014	LANCONE DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA		GUSSOLA	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUJ

Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 19 febbraio 2021

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
177	ZSC	IT20A0018	CAVE DANESI	PROVINCIA DI CREMONA		CASALETTO DI SOPRA, SONCINO	CR	DGP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
178	ZSC	IT20A0019	BARCO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO DCR 1804 31/05/89	ORZINUOVI, SONCINO	BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
179	ZSC	IT20A0020	GABBIONETA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA - DCR 1389 31/05/89	GABBIONETA BINANUOVA, OSTIANO, SENIGA	CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
180	ZSC	IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	BORGOFORTE, MARCARIA, MOTTEGGIANA, SUZZARA, VIADANA	MN	DAC n. 17 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
181	ZSC	IT20B0002	VALLI DI MOSIO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	ACQUANEGRÀ SUL CHIESE	MN	DAC n. 14 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
182	ZSC	IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	MARCARIA	MN	DAC n. 16 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
183	ZSC	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	CANNETO SULL'OGGIO	MN	DAC 12/9.6.2007 BURL n. 4/28.1.2009		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL
184	ZSC	IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	RISERVA NATURALE TORBIERE DI MARCARIA DCR 1390 31/05/89	MARCARIA	MN	DAC n. 13 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE (nota 3)
189	ZSC	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE CASTELLARO LAGUSELLO DCR 1738/11.10.84	CAVRIANA, MONZAMBANO	MN	DAC n.11 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUR
190	ZSC	IT20B0014	CHIAVICA DEL MORO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	PARCO DEL MINCIO - I.r. 47/8.09.84	MANTOVA, RONCOFERRARO	MN	DAC n.9 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUR
191	ZSC	IT20B0015	POMPONESCO	COMUNE DI POMPONESCO	RISERVA NATURALE - DCR 1176/28.07.88	POMPONESCO	MN	D.G.R. 10/7454 del 28/11/2017 BURL SO n. 50 dell'11/12/2017 DCC n. 80	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUR
192	ZSC	IT20B0016	OSTIGLIA	COMUNE DI OSTIGLIA	RISERVA NATURALE PALUDI DI OSTIGLIA - DCR 1737/11.10.84	OSTIGLIA, SERRAVALLE A PO	MN	21/12/2010 BURL n. 2/12.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUR
193	ZSC	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN	DAC n.10 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BUR
194	SIC	IT20B0018	COMPLESSO MORENICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	PARCO DEL MINCIO - I.r. 47/8.09.84	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN			
195	SIC	IT2080024	SASSINERI - PIETRA CORVA	Provincia di Pavia		ROMAGNESE	PV			
196	SIC	IT2080025	LE TORRAIE - MONTE LESIMA	Provincia di Pavia		BRALLO DI PREGOLA	PV			
197	SIC	IT2080026	SITI RIPRODUTTIVI DI STORIONE COBICE	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - I.r. 2/9.01.74	LINAROLO, MEZZANINO, PAVIA, SAN MARTINO SICCOMARIO, VALLE SALIMBENE	PV			

## ALLEGATO 4 - CGO 1 ZONE VULNERABILI AI NITRATI

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI</b>
016003	BERGAMO	ALBANO SANT'ALESSANDRO
016010	BERGAMO	ANTEGNATE
016013	BERGAMO	ARZAGO D'ADDA
016019	BERGAMO	BARBATA
016020	BERGAMO	BARIANO
016030	BERGAMO	BONATE SOPRA
016031	BERGAMO	BONATE SOTTO
016040	BERGAMO	BRIGNANO GERA D'ADDA
016043	BERGAMO	CALCINATE
016044	BERGAMO	CALCIO
016047	BERGAMO	CALVENZANO
016049	BERGAMO	CANONICA D'ADDA
016051	BERGAMO	CAPRIATE SAN GERVASIO
016053	BERGAMO	CARAVAGGIO
016057	BERGAMO	CARVICO
016059	BERGAMO	CASIRATE D'ADDA
016063	BERGAMO	CASTEL ROZZONE
016066	BERGAMO	CAVERNAGO
016072	BERGAMO	CHIGNOLO D'ISOLA
016076	BERGAMO	CIVIDATE AL PIANO
016079	BERGAMO	COLOGNO AL SERIO
016083	BERGAMO	CORTENUOVA
016087	BERGAMO	COVO
016089	BERGAMO	CURNO
016096	BERGAMO	FARA GERA D'ADDA
016097	BERGAMO	FARA OLIVANA CON SOLA
016101	BERGAMO	FONTANELLA
016105	BERGAMO	FORNOVO SAN GIOVANNI
016113	BERGAMO	GHISALBA
016117	BERGAMO	GRASSOBBIO
016122	BERGAMO	ISSO
016133	BERGAMO	MARTINENGO
016135	BERGAMO	MISANO DI GERA D'ADDA
016140	BERGAMO	MORENGO
016141	BERGAMO	MORNICO AL SERIO
016142	BERGAMO	MOZZANICA
016154	BERGAMO	PAGAZZANO
016157	BERGAMO	PALOSCO
016170	BERGAMO	PONTE SAN PIETRO
016172	BERGAMO	PONTIROLO NUOVO
016176	BERGAMO	PRESEZZO
016177	BERGAMO	PUMENENGO
016183	BERGAMO	ROMANO DI LOMBARDIA
016198	BERGAMO	SERiate
016212	BERGAMO	TELGATE
016217	BERGAMO	TORRE PALLAVICINA
016219	BERGAMO	TREVIGLIO
016222	BERGAMO	URGNANO

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI</b>
016245	BERGAMO	ZANICA
017001	BRESCIA	ACQUAFREDDA
017004	BRESCIA	ALFIANELLO
017008	BRESCIA	AZZANO MELLA
017009	BRESCIA	BAGNOLO MELLA
017011	BRESCIA	BARBARIGA
017013	BRESCIA	BASSANO BRESCIANO
017014	BRESCIA	BEDIZOLE
017015	BRESCIA	BERLINGO
017020	BRESCIA	BORGO SAN GIACOMO
017021	BRESCIA	BORGOSATOLLO
017023	BRESCIA	BOTTICINO
017026	BRESCIA	BRANDICO
017029	BRESCIA	BRESCIA
017032	BRESCIA	CALCINATO
017034	BRESCIA	CALVISANO
017037	BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE
017039	BRESCIA	CARPENEDOLO
017042	BRESCIA	CASTEL MELLA
017041	BRESCIA	CASTELCOVATI
017043	BRESCIA	CASTENEDOLO
017045	BRESCIA	CASTREZZATO
017046	BRESCIA	CAZZAGO SAN MARTINO
017052	BRESCIA	CHIARI
017053	BRESCIA	CIGOLE
017056	BRESCIA	COCCAGLIO
017059	BRESCIA	COLOGNE
017060	BRESCIA	COMEZZANO-CIZZAGO
017062	BRESCIA	CORTE FRANCA
017064	BRESCIA	CORZANO
017066	BRESCIA	DELLO
017071	BRESCIA	FIESSE
017072	BRESCIA	FLERO
017073	BRESCIA	GAMBARA
017078	BRESCIA	GHEDI
017080	BRESCIA	GOTTOLENGO
017086	BRESCIA	ISORELLA
017088	BRESCIA	LENO
017091	BRESCIA	LOGRATO
017092	BRESCIA	LONATO DEL GARDA
017093	BRESCIA	LONGHENA
017097	BRESCIA	MACLODIO
017099	BRESCIA	MAIRANO
017103	BRESCIA	MANERBIO
017107	BRESCIA	MAZZANO
017108	BRESCIA	MILZANO
017113	BRESCIA	MONTICHIARI
017114	BRESCIA	MONTIRONE

Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 19 febbraio 2021

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI</b>
017119	BRESCIA	NUVOLENTO
017120	BRESCIA	NUVOLERA
017122	BRESCIA	OFFLAGA
017125	BRESCIA	ORZINUOVI
017126	BRESCIA	ORZIVECCHI
017127	BRESCIA	OSPITALETTO
017129	BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA
017130	BRESCIA	PADERNO FRANCIACORTA
017133	BRESCIA	PALAZZOLO SULL'OGLIO
017136	BRESCIA	PASSIRANO
017137	BRESCIA	PAVONE DEL MELLA
017146	BRESCIA	POMPIANO
017147	BRESCIA	PONCARALE
017149	BRESCIA	PONTEVICO
017150	BRESCIA	PONTOGLIO
017152	BRESCIA	PRALBOINO
017159	BRESCIA	QUINZANO D'OGLIO
017160	BRESCIA	REMEDELLO
017161	BRESCIA	REZZATO
017162	BRESCIA	ROCCAFRANCA
017166	BRESCIA	ROVATO
017167	BRESCIA	RUDIANO
017172	BRESCIA	SAN GERVASIO BRESCIANO
017138	BRESCIA	SAN PAOLO
017173	BRESCIA	SAN ZENO NAVIGLIO
017177	BRESCIA	SENIGA
017186	BRESCIA	TORBOLE CASAGLIA
017188	BRESCIA	TRAVAGLIATO
017190	BRESCIA	TRENZANO
017192	BRESCIA	URAGO D'OGLIO
017195	BRESCIA	VEROLANUOVA
017196	BRESCIA	VEROLAVECCHIA
017200	BRESCIA	VILLACHIARA
017203	BRESCIA	VISANO
013028	COMO	BREGNANO
013035	COMO	CABIATE
013041	COMO	CANTU'
013043	COMO	CAPIAGO INTIMIANO
013046	COMO	CARIMATE
013048	COMO	CARUGO
013064	COMO	CERMENATE
013084	COMO	CUCCIAGO
013101	COMO	FIGINO SERENZA
013133	COMO	LOMAZZO
013143	COMO	MARIANO COMENSE
013157	COMO	MONTORFANO
013163	COMO	NOVEDRATE
013201	COMO	ROVELLASCA

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI</b>
013202	COMO	ROVELLO PORRO
013227	COMO	TURATE
013242	COMO	VERTEMATE CON MINOPRIO
019002	CREMONA	AGNADELLO
019005	CREMONA	BAGNOLO CREMASCO
019006	CREMONA	BONEMERSE
019009	CREMONA	CALVATONE
019010	CREMONA	CAMISANO
019011	CREMONA	CAMPAGNOLA CREMASCA
019012	CREMONA	CAPERGNANICA
019013	CREMONA	CAPPELLA CANTONE
019015	CREMONA	CAPRALBA
019017	CREMONA	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
019018	CREMONA	CASALETTO CEREDANO
019019	CREMONA	CASALETTO DI SOPRA
019020	CREMONA	CASALETTO VAPRIO
019024	CREMONA	CASTEL GABBIANO
019025	CREMONA	CASTELLEONE
019029	CREMONA	CHIEVE
019034	CREMONA	CREDERA RUBBIANO
019035	CREMONA	CREMA
019036	CREMONA	CREMONA
019037	CREMONA	CREMOSANO
019038	CREMONA	CROTTA D'ADDA
019039	CREMONA	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
019041	CREMONA	DOVERA
019043	CREMONA	FIESCO
019044	CREMONA	FORMIGARA
019045	CREMONA	GABBIONETA-BINANUOVA
019048	CREMONA	GERRE DE' CAPRIOLI
019049	CREMONA	GOMBITO
019053	CREMONA	ISOLA DOVARESE
019054	CREMONA	IZANO
019055	CREMONA	MADIGNANO
019056	CREMONA	MALAGNINO
019058	CREMONA	MONTE CREMASCO
019059	CREMONA	MONTODINE
019060	CREMONA	MOSCAZZANO
019062	CREMONA	OFFANENGO
019064	CREMONA	OSTIANO
019066	CREMONA	PALAZZO PIGNANO
019067	CREMONA	PANDINO
019070	CREMONA	PESSINA CREMONESE
019116	CREMONA	PIADENA DRIZZONA
019072	CREMONA	PIANENGO
019073	CREMONA	PIERANICA
019074	CREMONA	PIEVE D'OLMI
019075	CREMONA	PIEVE SAN GIACOMO

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI</b>
019076	CREMONA	PIZZIGHETTONE
019078	CREMONA	QUINTANO
019079	CREMONA	RICENGO
019080	CREMONA	RIPALTA ARPINA
019081	CREMONA	RIPALTA CREMASCA
019082	CREMONA	RIPALTA GUERINA
019084	CREMONA	RIVOLTA D'ADDA
019086	CREMONA	ROMANENGO
019087	CREMONA	SALVIROLA
019088	CREMONA	SAN BASSANO
019089	CREMONA	SAN DANIELE PO
019094	CREMONA	SERGNANO
019097	CREMONA	SONCINO
019099	CREMONA	SOSPIRO
019100	CREMONA	SPINADESCO
019102	CREMONA	SPINO D'ADDA
019103	CREMONA	STAGNO LOMBARDO
019104	CREMONA	TICENGO
019105	CREMONA	TORLINO VIMERCATI
019106	CREMONA	TORNATA
019109	CREMONA	TRESCORE CREMASCO
019110	CREMONA	TRIGOLO
019111	CREMONA	VAIANO CREMASCO
019112	CREMONA	VAILATE
019113	CREMONA	VESCOVATO
019114	CREMONA	VOLONGO
097020	LECCO	CERNUSCO LOMBARDONE
097044	LECCO	LOMAGNA
097048	LECCO	MERATE
097053	LECCO	MONTEVECCHIA
097061	LECCO	OSNAGO
098001	LODI	ABBADIA CERRETO
098002	LODI	BERTONICO
098003	LODI	BOFFALORA D'ADDA
098006	LODI	BREMBIO
098014	LODI	CASTIGLIONE D'ADDA
098017	LODI	CAVENAGO D'ADDA
098024	LODI	CORTE PALASIO
098025	LODI	CRESPIATICA
098026	LODI	FOMBIO
098029	LODI	GUARDAMIGLIO
098031	LODI	LODI
098034	LODI	MAIRAGO
098048	LODI	SAN MARTINO IN STRADA
098052	LODI	SECUGNAGO
098058	LODI	TURANO LODIGIANO
020001	MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE
020002	MANTOVA	ASOLA

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI</b>
020003	MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO
020071	MANTOVA	BORGO VIRGLIO
020073	MANTOVA	BORGOCARBONARA
020007	MANTOVA	BOZZOLO
020008	MANTOVA	CANNETO SULL'OGLIO
020010	MANTOVA	CASALMORO
020011	MANTOVA	CASALOLDO
020012	MANTOVA	CASALROMANO
020015	MANTOVA	CASTEL GOFFREDO
020016	MANTOVA	CASTELLUCCHIO
020017	MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
020018	MANTOVA	CAVRIANA
020019	MANTOVA	CERESARA
020021	MANTOVA	CURTATONE
020024	MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
020025	MANTOVA	GAZZUOLO
020026	MANTOVA	GOITO
020027	MANTOVA	GONZAGA
020028	MANTOVA	GUIDIZZOLO
020030	MANTOVA	MANTOVA
020031	MANTOVA	MARCARIA
020032	MANTOVA	MARIANA MANTOVANA
020033	MANTOVA	MARMIROLO
020034	MANTOVA	MEDOLE
020036	MANTOVA	MONZAMBANO
020037	MANTOVA	MOTTEGGIANA
020038	MANTOVA	OSTIGLIA
020039	MANTOVA	PEGOGNAGA
020041	MANTOVA	PIUBEGA
020045	MANTOVA	PORTO MANTOVANO
020048	MANTOVA	REDONDESCO
020051	MANTOVA	RODIGO
020052	MANTOVA	RONCOFERRARO
020053	MANTOVA	ROVERBELLA
020055	MANTOVA	SAN BENEDETTO PO
020059	MANTOVA	SAN MARTINO DALL'ARGINE
020061	MANTOVA	SERMIDE E FELONICA
020062	MANTOVA	SERRAVALLE A PO
020063	MANTOVA	SOLFERINO
020064	MANTOVA	SUSTINENTE
020065	MANTOVA	SUZZARA
020070	MANTOVA	VOLTA MANTOVANA
015009	MILANO	ARESE
015010	MILANO	ARLUNO
015250	MILANO	BARANZATE
015012	MILANO	BAREGGIO
015014	MILANO	BASIANO
015027	MILANO	BOLLATE

Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 19 febbraio 2021

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI</b>
015032	MILANO	BRESSO
015040	MILANO	BUSSERO
015041	MILANO	BUSTO GAROLFO
015044	MILANO	CAMBIAGO
015046	MILANO	CANEGRATE
015051	MILANO	CARUGATE
015059	MILANO	CASSANO D'ADDA
015070	MILANO	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
015072	MILANO	CERRO MAGGIORE
015076	MILANO	CESATE
015077	MILANO	CINISELLO BALSAMO
015081	MILANO	COLOGNO MONZESE
015086	MILANO	CORMANO
015087	MILANO	CORNAREDO
015098	MILANO	CUSANO MILANINO
015099	MILANO	DAIRAGO
015105	MILANO	GARBAGNATE MILANESE
015106	MILANO	GESSATE
015110	MILANO	GREZZAGO
015116	MILANO	LAINATE
015118	MILANO	LEGNANO
015130	MILANO	MAGENTA
015131	MILANO	MAGNAGO
015136	MILANO	MASATE
015146	MILANO	MILANO
015154	MILANO	NERVIANO
015157	MILANO	NOVATE MILANESE
015166	MILANO	PADERNO DUGNANO
015168	MILANO	PARABIAGO
015170	MILANO	PERO
015172	MILANO	PESSANO CON BORNAGO
015175	MILANO	PIOLTELLO
015176	MILANO	POGLIANO MILANESE
015177	MILANO	POZZO D'ADDA
015179	MILANO	PREGNANA MILANESE
015181	MILANO	RESCALDINA
015182	MILANO	RHO
015194	MILANO	SAN GIORGIO SU LEGNANO
015201	MILANO	SAN VITTORE OLONA
015200	MILANO	SANTO STEFANO TICINO
015204	MILANO	SEDRIANO
015205	MILANO	SEGRATE
015206	MILANO	SENAGO
015209	MILANO	SESTO SAN GIOVANNI
015211	MILANO	SETTIMO MILANESE
015213	MILANO	SOLARO
015219	MILANO	TREZZANO ROSA
015221	MILANO	TREZZO SULL'ADDA

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI</b>
015249	MILANO	VANZAGHELLO
015229	MILANO	VANZAGO
015230	MILANO	VAPRIO D'ADDA
015248	MILANO	VILLA CORTESE
015242	MILANO	VIMODRONE
015243	MILANO	VITTUONE
108001	MONZA E DELLA BRIANZA	AGRATE BRIANZA
108002	MONZA E DELLA BRIANZA	AICURZIO
108003	MONZA E DELLA BRIANZA	ALBIATE
108004	MONZA E DELLA BRIANZA	ARCORE
108005	MONZA E DELLA BRIANZA	BARLASSINA
108006	MONZA E DELLA BRIANZA	BELLUSCO
108007	MONZA E DELLA BRIANZA	BERNAREGGIO
108008	MONZA E DELLA BRIANZA	BESANA IN BRIANZA
108009	MONZA E DELLA BRIANZA	BIASSONO
108010	MONZA E DELLA BRIANZA	BOVISIO-MASCIAGO
108012	MONZA E DELLA BRIANZA	BRUGHERIO
108013	MONZA E DELLA BRIANZA	BURAGO DI MOLGORA
108014	MONZA E DELLA BRIANZA	CAMPARADA
108052	MONZA E DELLA BRIANZA	CAPONAGO
108015	MONZA E DELLA BRIANZA	CARATE BRIANZA
108016	MONZA E DELLA BRIANZA	CARNATE
108017	MONZA E DELLA BRIANZA	CAVENAGO DI BRIANZA
108018	MONZA E DELLA BRIANZA	CERIANO LAGHETTO
108019	MONZA E DELLA BRIANZA	CESANO MADERNO
108020	MONZA E DELLA BRIANZA	COGLIATE
108021	MONZA E DELLA BRIANZA	CONCOREZZO
108022	MONZA E DELLA BRIANZA	CORREZZANA
108023	MONZA E DELLA BRIANZA	DESIO
108024	MONZA E DELLA BRIANZA	GIUSSANO
108025	MONZA E DELLA BRIANZA	LAZZATE
108054	MONZA E DELLA BRIANZA	LENTATE SUL SEVESO
108026	MONZA E DELLA BRIANZA	LESMO
108027	MONZA E DELLA BRIANZA	LIMBIATE
108028	MONZA E DELLA BRIANZA	LISSONE
108029	MONZA E DELLA BRIANZA	MACHERIO
108030	MONZA E DELLA BRIANZA	MEDA
108031	MONZA E DELLA BRIANZA	MEZZAGO
108032	MONZA E DELLA BRIANZA	MISINTO
108033	MONZA E DELLA BRIANZA	MONZA
108034	MONZA E DELLA BRIANZA	MUGGIO'
108035	MONZA E DELLA BRIANZA	NOVA MILANESE
108036	MONZA E DELLA BRIANZA	ORNAGO
108037	MONZA E DELLA BRIANZA	RENATE
108055	MONZA E DELLA BRIANZA	RONCELLO
108038	MONZA E DELLA BRIANZA	RONCO BRIANTINO
108039	MONZA E DELLA BRIANZA	SEREGNO
108040	MONZA E DELLA BRIANZA	SEVESO

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI</b>
108041	MONZA E DELLA BRIANZA	SOVICO
108042	MONZA E DELLA BRIANZA	SULBIATE
108043	MONZA E DELLA BRIANZA	TRIUGGIO
108044	MONZA E DELLA BRIANZA	USMATE VELATE
108045	MONZA E DELLA BRIANZA	VAREDO
108046	MONZA E DELLA BRIANZA	VEDANO AL LAMBRO
108047	MONZA E DELLA BRIANZA	VEDUGGIO CON COLZANO
108048	MONZA E DELLA BRIANZA	VERANO BRIANZA
108049	MONZA E DELLA BRIANZA	VILLASANTA
108050	MONZA E DELLA BRIANZA	VIMERCATE
018047	PAVIA	CERVESINA
018058	PAVIA	COSTA DE' NOBILI
018145	PAVIA	SAN ZENONE AL PO
018152	PAVIA	SPESSA
018182	PAVIA	VOGHERA
012012	VARESE	BESNATE
012026	VARESE	BUSTO ARSIZIO
012034	VARESE	CARONNO PERTUSELLA
012042	VARESE	CASTELLANZA
012046	VARESE	CASTIGLIONE OLONA
012068	VARESE	FERNO
012075	VARESE	GERENZANO
012096	VARESE	MALNATE
012098	VARESE	MARNATE
012108	VARESE	OLGIATE OLONA
012109	VARESE	ORIGGIO
012118	VARESE	SAMARATE
012119	VARESE	SARONNO
012130	VARESE	UBOLDO

Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (UE) 1306/13 - la normativa di recepimento della Direttiva 91/676/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze.

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VUNERABILI</b>
016005	BERGAMO	ALME'
016006	BERGAMO	ALMENNO SAN BARTOLOMEO
016007	BERGAMO	ALMENNO SAN SALVATORE
016034	BERGAMO	BOTTANUCO
016037	BERGAMO	BREMBATE
016038	BERGAMO	BREMBATE DI SOPRA
016046	BERGAMO	CALUSCO D'ADDA
016048	BERGAMO	CAMERATA CORNELLO
016062	BERGAMO	CASTELLI CALEPIO
016074	BERGAMO	CISANO BERGAMASCO
016086	BERGAMO	COSTA VOLPINO
016088	BERGAMO	CREDARO
016091	BERGAMO	DALMINE
016098	BERGAMO	FILAGO
016115	BERGAMO	GORLE
016125	BERGAMO	LENNA
016131	BERGAMO	MADONE
016250	BERGAMO	MEDOLAGO
016144	BERGAMO	NEMBRO
016152	BERGAMO	OSIO SOPRA
016153	BERGAMO	OSIO SOTTO
016155	BERGAMO	PALADINA
016160	BERGAMO	PEDRENGO
016164	BERGAMO	PIAZZA BREMBANA
016171	BERGAMO	PONTIDA
016178	BERGAMO	RANICA
016182	BERGAMO	ROGNO
016188	BERGAMO	SAN GIOVANNI BIANCO
016190	BERGAMO	SAN PELLEGRINO TERME
016193	BERGAMO	SARNICO
016194	BERGAMO	SCANZOROSCIATE
016196	BERGAMO	SEDRINA
016209	BERGAMO	SUISIO
016220	BERGAMO	TREVILO
016221	BERGAMO	UBIALE CLANEZZO
016253	BERGAMO	VAL BREMBILLA
016224	BERGAMO	VALBREMBO
016238	BERGAMO	VILLA D'ADDA
016239	BERGAMO	VILLA D'ALME'
016240	BERGAMO	VILLA DI SERIO
016242	BERGAMO	VILLONGO
016246	BERGAMO	ZOGNO
016008	BRESCIA	ALZANO LOMBARDO
017007	BRESCIA	ARTOGNE
017016	BRESCIA	BERZO DEMO
017027	BRESCIA	BRAONE
017028	BRESCIA	BRENO
017033	BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VUNERABILI</b>
017035	BRESCIA	CAPO DI PONTE
017038	BRESCIA	CAPRIOLO
017047	BRESCIA	CEDEGOLO
017049	BRESCIA	CERVENO
017050	BRESCIA	CETO
017055	BRESCIA	CIVIDATE CAMUNO
017057	BRESCIA	COLLEBEATO
017061	BRESCIA	CONCESIO
017065	BRESCIA	DARFO BOARIO TERME
017070	BRESCIA	ESINE
017077	BRESCIA	GAVARDO
017079	BRESCIA	GIANICO
017094	BRESCIA	LOSINE
017100	BRESCIA	MALEGNO
017101	BRESCIA	MALONNO
017116	BRESCIA	MUSCOLINE
017118	BRESCIA	NIARDO
017124	BRESCIA	ONO SAN PIETRO
017134	BRESCIA	PARATICO
017142	BRESCIA	PIAN CAMUNO
017206	BRESCIA	PIANCOGNO
017143	BRESCIA	PISOGNE
017155	BRESCIA	PREVALLE
017164	BRESCIA	ROE' VOLCIANO
017165	BRESCIA	RONCADELLE
017176	BRESCIA	SELLERO
017181	BRESCIA	SONICO
017201	BRESCIA	VILLANUOVA SUL CLISI
013095	COMO	ERBA
013097	COMO	EUPILIO
013107	COMO	GERA LARIO
013118	COMO	INVERIGO
013121	COMO	LAMBRUGO
013147	COMO	MERONE
013193	COMO	PUSIANO
013216	COMO	SORICO
019004	CREMONA	AZZANELLO
019007	CREMONA	BORDOLANO
019021	CREMONA	CASALMAGGIORE
019027	CREMONA	CASTELVISCONTI
019032	CREMONA	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
019033	CREMONA	CORTE DE' FRATI
019047	CREMONA	GENIVOLTA
019052	CREMONA	GUSSOLA
019057	CREMONA	MARTIGNANA DI PO
019061	CREMONA	MOTTA BALUFFI
019083	CREMONA	RIVAROLO DEL RE ED UNITI
019085	CREMONA	ROBECCO D'OGLIO

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VUNERABILI</b>
019092	CREMONA	SCANDOLARA RAVARA
019093	CREMONA	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO
019101	CREMONA	SPINEDA
019108	CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO
097002	LECCO	AIRUNO
097009	LECCO	BOSISIO PARINI
097010	LECCO	BRIVIO
097012	LECCO	CALCO
097013	LECCO	CALOLZIOCORTE
097021	LECCO	CESANA BRIANZA
097023	LECCO	COLICO
097026	LECCO	COSTA MASNAGA
097039	LECCO	IMBERSAGO
097052	LECCO	MONTE MARENZO
097056	LECCO	NIBIONNO
097059	LECCO	OLGINATE
097062	LECCO	PADERNO D'ADDA
097071	LECCO	ROBBIATE
097072	LECCO	ROGENO
097091	LECCO	VERDERIO
098004	LODI	BORGHETTO LODIGIANO
098005	LODI	BORGO SAN GIOVANNI
098008	LODI	CASALETTO LODIGIANO
098011	LODI	CASELLE LANDI
098012	LODI	CASELLE LURANI
098062	LODI	CASTELGERUNDO
098013	LODI	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
098015	LODI	CASTIRAGA VIDARDO
098018	LODI	CERVIGNANO D'ADDA
098019	LODI	CODOGNO
098020	LODI	COMAZZO
098022	LODI	CORNO GIOVINE
098023	LODI	CORNOVECCHIO
098027	LODI	GALGAGNANO
098028	LODI	GRAFFIGNANA
098030	LODI	LIVRAGA
098032	LODI	LODI VECCHIO
098033	LODI	MACCASTORNA
098035	LODI	MALEO
098036	LODI	MARUDO
098038	LODI	MELETI
098039	LODI	MERLINO
098040	LODI	MONTANASO LOMBARDO
098042	LODI	ORIO LITTA
098046	LODI	SALERANO SUL LAMBRO
098049	LODI	SAN ROCCO AL PORTO
098050	LODI	SANT'ANGELO LODIGIANO
098051	LODI	SANTO STEFANO LODIGIANO

Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 19 febbraio 2021

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VUNERABILI</b>
098053	LODI	SENNA LODIGIANA
098054	LODI	SOMAGLIA
098059	LODI	VALERA FRATTA
098060	LODI	VILLANOVA DEL SILLARO
098061	LODI	ZELO BUON PERSICO
108011	MONZA E DELLA BRIANZA	BRIOSCO
108053	MONZA E DELLA BRIANZA	CORNATE D'ADDA
015002	MILANO	ABBIATEGRASSO
015007	MILANO	ARCONATE
015019	MILANO	BERNATE TICINO
015022	MILANO	BESATE
015026	MILANO	BOFFALORA SOPRA TICINO
015060	MILANO	CASSINA DE' PECCHI
015062	MILANO	CASTANO PRIMO
015071	MILANO	CERRO AL LAMBRO
015082	MILANO	COLTURANO
015096	MILANO	CUGGIONO
015101	MILANO	DRESANO
015108	MILANO	GORGONZOLA
015122	MILANO	LISCATE
015139	MILANO	MEDIGLIA
015140	MILANO	MELEGNANO
015142	MILANO	MELZO
015150	MILANO	MORIMONDO
015151	MILANO	MOTTA VISCONTI
015155	MILANO	NOSATE
015165	MILANO	OZZERO
015171	MILANO	PESCHIERA BORROMEO
015183	MILANO	ROBECCHETTO CON INDUNO
015184	MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO
015191	MILANO	SAN COLOMBANO AL LAMBRO
015192	MILANO	SAN DONATO MILANESE
015195	MILANO	SAN GIULIANO MILANESE
015202	MILANO	SAN ZENONE AL LAMBRO
015224	MILANO	TRUCCAZZANO
015226	MILANO	TURBIGO
015244	MILANO	VIZZOLO PREDABISSI
020072	MANTOVA	BORGO MANTOVANO
020022	MANTOVA	DOSOLO
020035	MANTOVA	MOGLIA
020043	MANTOVA	POMPONESCO
020044	MANTOVA	PONTI SUL MINCIO
020046	MANTOVA	QUINGENTOLE
020047	MANTOVA	QUISTELLO
020054	MANTOVA	SABBIONETA
020066	MANTOVA	VIADANA
018002	PAVIA	ALBAREDO ARNABOLDI
018005	PAVIA	ARENA PO

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VUNERABILI</b>
018009	PAVIA	BASCAPE'
018011	PAVIA	BASTIDA PANCARANA
018013	PAVIA	BELGIOIOSO
018014	PAVIA	BEREGUARDO
018018	PAVIA	BORGO SAN SIRO
018022	PAVIA	BREME
018023	PAVIA	BRESSANA BOTTARONE
018027	PAVIA	CANDIA LOMELLINA
018030	PAVIA	CARBONARA AL TICINO
018033	PAVIA	CASEI GEROLA
018035	PAVIA	CASSOLNOVO
018039	PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA
018040	PAVIA	CASTELNOVETTO
018041	PAVIA	CAVA MANARA
018044	PAVIA	CERETTO LOMELLINA
018045	PAVIA	CERGNAGO
018048	PAVIA	CHIGNOLO PO
018052	PAVIA	CONFIENZA
018054	PAVIA	CORANA
018191	PAVIA	CORNALE E BASTIDA
018062	PAVIA	FERRERA ERBOGNONE
018065	PAVIA	FRASCAROLO
018066	PAVIA	GALLIAVOLA
018067	PAVIA	GAMBARANA
018068	PAVIA	GAMBOLO'
018069	PAVIA	GARLASCO
018078	PAVIA	LANDRIANO
018079	PAVIA	LANGOSCO
018081	PAVIA	LINAROLO
018083	PAVIA	LOMELLO
018085	PAVIA	MAGHERNO
018087	PAVIA	MARZANO
018090	PAVIA	MEZZANA BIGLI
018091	PAVIA	MEZZANA RABATTONE
018092	PAVIA	MEZZANINO
018099	PAVIA	MONTICELLI PAVESE
018103	PAVIA	NICORVO
018104	PAVIA	OLEVANO DI LOMELLINA
018107	PAVIA	PALESTRO
018108	PAVIA	PANCARANA
018110	PAVIA	PAVIA
018112	PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA
018113	PAVIA	PIEVE DEL CAIRO
018114	PAVIA	PIEVE PORTO MORONE
018118	PAVIA	PORTALBERA
018119	PAVIA	REA
018123	PAVIA	ROBBIO
018130	PAVIA	ROSASCO

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VUNERABILI</b>
018133	PAVIA	SAN CIPRIANO PO
018136	PAVIA	SAN GIORGIO DI LOMELLINA
018137	PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO
018138	PAVIA	SANNAZZARO DE' BURGONDI
018146	PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA
018149	PAVIA	SILVANO PIETRA
018150	PAVIA	SIZIANO
018151	PAVIA	SOMMO
018153	PAVIA	STRADELLA
018154	PAVIA	SUARDI
018156	PAVIA	TORRE BERETTI E CASTELLARO
018157	PAVIA	TORRE D'ARESE
018159	PAVIA	TORRE D'ISOLA
018158	PAVIA	TORRE DE' NEGRI
018160	PAVIA	TORREVECCHIA PIA
018162	PAVIA	TRAVACO' SICCOMARIO
018169	PAVIA	VALLE SALIMBENE
018172	PAVIA	VELEZZO LOMELLINA
018175	PAVIA	VERRUA PO
018176	PAVIA	VIDIGULFO
018177	PAVIA	VIGEVANO
018180	PAVIA	VILLANTERIO
018186	PAVIA	ZEME
018188	PAVIA	ZERBO
018189	PAVIA	ZERBOLO'
018190	PAVIA	ZINASCO
014002	SONDRIO	ALBOSAGGIA
014003	SONDRIO	ANDALO VALTELLINO
014005	SONDRIO	ARDENNO
014007	SONDRIO	BERBENNO DI VALTELLINA
014008	SONDRIO	BIANZONE
014010	SONDRIO	BUGLIO IN MONTE
014011	SONDRIO	CAIOLO
014014	SONDRIO	CASTELLO DELL'ACQUA
014015	SONDRIO	CASTIONE ANDEVENNO
014016	SONDRIO	CEDRASCO
014017	SONDRIO	CERCINO
014018	SONDRIO	CHIAVENNA
014020	SONDRIO	CHIURO
014022	SONDRIO	CIVO
014023	SONDRIO	COLORINA
014024	SONDRIO	COSIO VALTELLINO
014025	SONDRIO	DAZIO
014026	SONDRIO	DELEBIO
014027	SONDRIO	DUBINO
014028	SONDRIO	FAEDO VALTELLINO
014029	SONDRIO	FORCOLA
014030	SONDRIO	FUSINE

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VUNERABILI</b>
014032	SONDRIO	GORDONA
014033	SONDRIO	GROSIO
014034	SONDRIO	GROSOTTO
014038	SONDRIO	LOVERO
014039	SONDRIO	MANTELLO
014040	SONDRIO	MAZZO DI VALTELLINA
014043	SONDRIO	MESE
014044	SONDRIO	MONTAGNA IN VALTELLINA
014045	SONDRIO	MORBEGNO
014046	SONDRIO	NOVATE MEZZOLA
014048	SONDRIO	PIANTEDO
014049	SONDRIO	PIATEDA
014051	SONDRIO	POGGIRIDENTI
014052	SONDRIO	PONTE IN VALTELLINA
014053	SONDRIO	POSTALESIO
014054	SONDRIO	PRATA CAMPORTACCIO
014056	SONDRIO	ROGOLO
014057	SONDRIO	SAMOLACO
014059	SONDRIO	SERNIO
014060	SONDRIO	SONDALO
014061	SONDRIO	SONDRIO
014063	SONDRIO	TALAMONA
014065	SONDRIO	TEGLIO
014066	SONDRIO	TIRANO
014068	SONDRIO	TOVO DI SANT'AGATA
014069	SONDRIO	TRAONA
014072	SONDRIO	VALDISOTTO
014075	SONDRIO	VERCEIA
014076	SONDRIO	VERVIO
014078	SONDRIO	VILLA DI TIRANO
012002	VARESE	ALBIZZATE
012004	VARESE	ARCISATE
012023	VARESE	BRUNELLO
012029	VARESE	CAIRATE
012030	VARESE	CANTELLO
012032	VARESE	CARDANO AL CAMPO
012033	VARESE	CARNAGO
012035	VARESE	CARONNO VARESINO
012040	VARESE	CASSANO MAGNAGO
012044	VARESE	CASTELSEPRIO
012047	VARESE	CASTRONNO
012048	VARESE	CAVARIA CON PREMEZZO
012067	VARESE	FAGNANO OLONA
012070	VARESE	GALLARATE
012073	VARESE	GAZZADA SCHIANNO
012077	VARESE	GOLASECCA
012078	VARESE	GORLA MAGGIORE
012079	VARESE	GORLA MINORE

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VUNERABILI</b>
012080	VARESE	GORNATE OLONA
012083	VARESE	INDUNO OLONA
012085	VARESE	JERAGO CON ORAGO
012089	VARESE	LONATE CEPPINO
012090	VARESE	LONATE POZZOLO
012091	VARESE	LOZZA
012107	VARESE	OGGIONA CON SANTO STEFANO
012120	VARESE	SESTO CALENDE
012121	VARESE	SOLBIATE ARNO
012122	VARESE	SOLBIATE OLONA
012123	VARESE	SOMMA LOMBARDO
012133	VARESE	VARESE
012134	VARESE	VEDANO OLONA
012140	VARESE	VIZZOLA TICINO

Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (UE) 1306/13 - la normativa di recepimento della Direttiva 91/676/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze.

COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI DOVE E' VIETATO LO SPANDIMENTO  
DEI FANGHI COME PREVISTO DA D.d.S. 13466 del 6/11/2020

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNE
016010	BERGAMO	ANTEGNATE
016013	BERGAMO	ARZAGO D'ADDA
016019	BERGAMO	BARBATA
016040	BERGAMO	BRIGNANO GERA D'ADDA
016044	BERGAMO	CALCIO
016049	BERGAMO	CANONICA D'ADDA
016053	BERGAMO	CARAVAGGIO
016063	BERGAMO	CASTEL ROZZONE
016076	BERGAMO	CIVIDATE AL PIANO
016079	BERGAMO	COLOGNO AL SERIO
016083	BERGAMO	CORTENUOVA
016087	BERGAMO	COVO
016101	BERGAMO	FONTANELLA
016105	BERGAMO	FORNOVO SAN GIOVANNI
016113	BERGAMO	GHISALBA
016122	BERGAMO	ISSO
016133	BERGAMO	MARTINENGO
016140	BERGAMO	MORENGO
016141	BERGAMO	MORNICO AL SERIO
016142	BERGAMO	MOZZANICA
016157	BERGAMO	PALOSCO
016177	BERGAMO	PUMENENGO
016183	BERGAMO	ROMANO DI LOMBARDIA
016212	BERGAMO	TELGATE
016217	BERGAMO	TORRE PALLAVICINA
016219	BERGAMO	TREVIGLIO
016245	BERGAMO	ZANICA
017001	BRESCIA	ACQUAFREDDA
017004	BRESCIA	ALFIANELLO
017009	BRESCIA	BAGNOLO MELLA
017011	BRESCIA	BARBARIGA
017014	BRESCIA	BEDIZZOLE
017015	BRESCIA	BERLINGO
017020	BRESCIA	BORGO SAN GIACOMO
017032	BRESCIA	CALCINATO
017034	BRESCIA	CALVISANO
017037	BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE
017039	BRESCIA	CARPENEDOLO
017043	BRESCIA	CASTENEDOLO
017045	BRESCIA	CASTREZZATO
017052	BRESCIA	CHIARI
017053	BRESCIA	CIGOLE
017056	BRESCIA	COCCAGLIO
017060	BRESCIA	COMEZZANO-CIZZAGO
017064	BRESCIA	CORZANO

Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 19 febbraio 2021

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
017066	BRESCIA	DELLO
017072	BRESCIA	FLERO
017073	BRESCIA	GAMBARA
017078	BRESCIA	GHEDI
017080	BRESCIA	GOTTOLENGO
017086	BRESCIA	ISORELLA
017088	BRESCIA	LENO
017091	BRESCIA	LOGRATO
017092	BRESCIA	LONATO DEL GARDA
017103	BRESCIA	MANERBIO
017108	BRESCIA	MILZANO
017113	BRESCIA	MONTICHIARI
017114	BRESCIA	MONTIRONE
017119	BRESCIA	NUVOLENTI
017122	BRESCIA	OFFLAGA
017125	BRESCIA	ORZINUOVI
017126	BRESCIA	ORZIVECCHI
017127	BRESCIA	OSPITALETTO
017130	BRESCIA	PADERNO FRANCIACORTA
017137	BRESCIA	PAVONE DEL MELLA
017146	BRESCIA	POMPIANO
017147	BRESCIA	PONCARALE
017149	BRESCIA	PONTEVICO
017150	BRESCIA	PONTOGLIO
017152	BRESCIA	PRALBOINO
017159	BRESCIA	QUINZANO D'OGGIO
017160	BRESCIA	REMEDELLO
017162	BRESCIA	ROCCAFRANCA
017166	BRESCIA	ROVATO
017167	BRESCIA	RUDIANO
017172	BRESCIA	SAN GERVASIO BRESCIANO
017138	BRESCIA	SAN PAOLO
017173	BRESCIA	SAN ZENO NAVIGLIO
017177	BRESCIA	SENIGA
017192	BRESCIA	URAGO D'OGGIO
017195	BRESCIA	VEROLANUOVA
017196	BRESCIA	VEROLAVECCHIA
017200	BRESCIA	VILLACHIARA
017203	BRESCIA	VISANO
013163	COMO	NOVEDRATE
019002	CREMONA	AGNADELLO
019005	CREMONA	BAGNOLO CREMASCO
019010	CREMONA	CAMISANO
019012	CREMONA	CAPERGNANICA
019013	CREMONA	CAPPELLA CANTONE

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNE
019015	CREMONA	CAPRALBA
019017	CREMONA	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
019018	CREMONA	CASALETTO CEREDANO
019019	CREMONA	CASALETTO DI SOPRA
019020	CREMONA	CASALETTO VAPRIO
019024	CREMONA	CASTEL GABBIANO
019025	CREMONA	CASTELLEONE
019029	CREMONA	CHIEVE
019037	CREMONA	CREMOSANO
019038	CREMONA	CROTTA D'ADDA
019039	CREMONA	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
019041	CREMONA	DOVERA
019044	CREMONA	FORMIGARA
019049	CREMONA	GOMBITO
019054	CREMONA	IZANO
019056	CREMONA	MALAGNINO
019058	CREMONA	MONTE CREMASCO
019060	CREMONA	MOSCAZZANO
019066	CREMONA	PALAZZO PIGNANO
019067	CREMONA	PANDINO
019070	CREMONA	PESSINA CREMONESE
019075	CREMONA	PIEVE SAN GIACOMO
019076	CREMONA	PIZZIGHETTONE
019078	CREMONA	QUINTANO
019079	CREMONA	RICENGO
019082	CREMONA	RIPALTA GUERINA
019084	CREMONA	RIVOLTA D'ADDA
019086	CREMONA	ROMANENGO
019088	CREMONA	SAN BASSANO
019094	CREMONA	SERGNANO
019097	CREMONA	SONCINO
019102	CREMONA	SPINO D'ADDA
019103	CREMONA	STAGNO LOMBARDO
019104	CREMONA	TICENGO
019109	CREMONA	TRESCORE CREMASCO
019110	CREMONA	TRIGOLO
019113	CREMONA	VESCOVATO
098001	LODI	ABBADIA CERRETO
098002	LODI	BERTONICO
098006	LODI	BREMBIO
098062	LODI	CASTELGERUNDO
098024	LODI	CORTE PALASIO
098029	LODI	GUARDAMIGLIO
098052	LODI	SECUGNAGO
098058	LODI	TURANO LODIGIANO

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
020003	MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO
020071	MANTOVA	BORGO VIRGILIO
020008	MANTOVA	CANNETO SULL'OGLIO
020011	MANTOVA	CASALOLDO
020017	MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
020018	MANTOVA	CAVRIANA
020024	MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
020026	MANTOVA	GOITO
020027	MANTOVA	GONZAGA
020028	MANTOVA	GUIDIZZOLO
020033	MANTOVA	MARMIROLO
020037	MANTOVA	MOTTEGGIANA
020039	MANTOVA	PEGOGNAGA
020041	MANTOVA	PIUBEGA
020051	MANTOVA	RODIGO
020053	MANTOVA	ROVERBELLA
015032	MILANO	BRESSO
015040	MILANO	BUSSERO
015204	MILANO	SEDRIANO
108026	MONZA E DELLA BRIANZA	LESMO
018058	PAVIA	COSTA DE' NOBILI
012012	VARESE	BESNATE
012108	VARESE	OLGIATE OLONA

Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (UE) 1306/13 - la normativa di recepimento della Direttiva 91/676/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze.